



**REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI
STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO
2021/2022**

Indice

CAPITOLO 1 - PARTE GENERALE	1
1.0 DEFINIZIONI	1
1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUTI SPECIFICHE	2
1.1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE.....	2
1.1.2 RIDUZIONI MASSIME DEL CONTRIBUTO ANNUALE ED ESONERI	2
1.1.2.1 STUDENTI DI CUI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	2
1.1.2.2 STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA	3
1.1.2.3 ESONERO TOTALE DAL CONTRIBUTO ANNUALE	3
1.1.2.4 ESONERO PARZIALE DEL CONTRIBUTO PER STUDENTI CON INVALIDITÀ DAL 45% AL 65%	3
1.1.2.5 STUDENTI ULTRACINQUANTENNI.....	4
1.1.3 CONTRIBUTI SPECIFICHE.....	4
1.1.3.1 CORSI SINGOLI	4
1.1.3.2 STUDENTI DIPENDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI PISA E DIPENDENTI DI ALTRE ISTITUZIONI	4
1.1.3.3 ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO	5
1.1.3.4 FREE MOVER.....	5
1.1.3.5 BORSISTI DI MERITO.....	5
1.1.3.6 FOUNDATION COURSE	5
1.1.3.6.1 IMPORTI E SCADENZE	5
1.1.3.6.2 BENEFICI PER GLI STUDENTI	6
1.1.3.7 INCLINADOS HACIA AMERICA	6
1.1.3.7.1 INCLINADOS HACIA AMERICA LATINA LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO.....	6
1.1.3.7.2 INCLINADOS HACIA AMERICA LATINA LAUREA TRIENNALE.....	7
1.1.3.8 LAUREE E LAUREE MAGISTRALI IN CONVENZIONE	7
1.1.3.9 ESAMI DI STATO	7
1.1.4 SERVIZI ACCESSORI	7
1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE	8
1.2.1 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE	8
1.2.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE.....	8
1.2.3 ULTERIORI RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE.....	9
1.2.4 CONTRIBUTO ANNUALE E RIDUZIONI PER STUDENTI CON REDDITI E/O PATRIMONI ALL'ESTERO	9
1.2.5 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER STUDENTI IN SITUAZIONI PARTICOLARI – ISEE CORRENTE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE	11
1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE	11
1.4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE	12
1.5 CONTROLLI E SANZIONI.....	13
1.5.1 CONTROLLI	13
1.5.2 SANZIONI PECUNIARIE	13
1.5.3 SANZIONI AMMINISTRATIVE	13
1.6 NORME GENERALI.....	13
CAPITOLO 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE.....	14
2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO	14
2.1.1 IMMATRICOLATI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO.....	14
2.1.2 ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA LAUREA MAGISTRALE NON A CICLO UNICO	14
2.1.3 ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO.....	14
2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	14
2.2.1 TERMINI.....	14
2.2.2 TERMINI PER SITUAZIONI PARTICOLARI.....	15
2.2.3 RATEAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE	15
2.2.4 CONSEGUIMENTO TITOLO ACCADEMICO	17
2.2.5 VALIDITÀ DEL CONTRIBUTO ANNUALE	17
2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE.....	20
2.3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	20
2.3.2 COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	20
2.3.3 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA	21
2.3.4 INCOMPATIBILITÀ.....	21
2.3.5 CONTRIBUTIONE DOVUTA	21
2.3.6 PERDITA DELLO STATUS DI STUDENTE A TEMPO PARZIALE	21
2.4 DECADENZA	21
CAPITOLO 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA.....	22

3.1	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.....	22
3.1.1	RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE	22
3.1.2	RATEAZIONE	23
3.2	PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI	25
3.2.1	SOSPENSIONE.....	25
3.2.2	RINUNCIA O DECADENZA DAGLI STUDI	25
3.2.3	TRASFERIMENTO DA ALTRO ATENEO.....	25
3.2.4	TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO.....	25
3.2.5	ESAME FINALE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	25
3.3	MASTER UNIVERSITARI	26
3.3.1	CONTRIBUTO ANNUALE	26
3.3.2	RINUNCIA AL MASTER	26
3.3.3	SOSPENSIONE.....	27
3.3.4	ESONERI O RIMBORSI PER ASSEGNAZIONE AGEVOLAZIONI O CONTRIBUTI DI MERITO	27
3.3.5	ALTRI ESONERI.....	27
3.4	FORMAZIONE INSEGNANTI	27
3.4.1	PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU.....	27
3.4.1.1.	DOMANDA DI PREISCRIZIONE	27
3.4.1.2.	CONTRIBUTO ANNUALE.....	27
3.4.1.3.	RINUNCIA E DECADENZA	28
3.4.2	CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ.....	28
3.4.2.1	LA TASSA DI ISCRIZIONE.....	28
3.5	CORSI DI DOTTORATO	28
3.5.1	ISCRIZIONE	28
3.5.2	ESAME FINALE.....	28
	ALLEGATO 1	30
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 DICEMBRE 2013, N. 159 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)"	30
	ALLEGATO 2	31
	CLASSIFICAZIONE DEI PAESI IN BASE AL REDDITO (FONTE: WORLD BANK)	31

Capitolo 1 - PARTE GENERALE

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito e ai fini del presente regolamento, per:

- a. **studenti**, si intendono: nel capitolo 2, gli iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e corso singolo di transizione; nel capitolo 3, gli iscritti alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca;
- b. **studenti regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale (capitolo 2) iscritti da un numero di anni pari o inferiore alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- c. **studenti non regolari**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale da un numero di anni superiore alla durata normale del corso aumentata di 1;
- d. **studenti inattivi**, si intendono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dal 5° anno fuori corso in poi e che non hanno acquisito almeno 25 CFU nel periodo 11 agosto 2019 – 10 agosto 2021;
- e. **maggiorazione per irregolarità**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui al punto c), inglobato all'interno del contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- f. **maggiorazione per inattività**, si intende l'aumento della contribuzione applicato agli studenti di cui al punto d), inglobato all'interno del contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- g. **contributo annuale**, si intende:
 - per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale di cui all'art. 1 comma 252 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi quelli per l'attività sportiva universitaria, la maggiorazione per irregolarità e la maggiorazione per inattività, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione (capitolo 3), l'importo del contributo annuale di cui all'art. 1 comma 262 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, cioè, i contributi di iscrizione universitaria compresi i contributi per l'attività sportiva universitaria, con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
 - per gli studenti iscritti ai corsi di master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche (capitolo 3), l'importo delle tasse e dei contributi di iscrizione universitaria, con esclusione dell'imposta di bollo finalizzata all'immatricolazione;
- h. **riduzione**, si intende l'esonero parziale o totale dal pagamento del contributo annuale, concesso per condizioni economico-patrimoniali e/o personali e/o per merito. Agli studenti di cui al capitolo 3, la riduzione è riconosciuta esclusivamente per condizione economico-patrimoniale;
- i. per **DSU**, si intende l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana;
- j. per attestazione **ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), si intende l'attestazione in corso di validità per l'ottenimento delle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e s.m.i. e, in particolare, dall'articolo 8 (Allegato 1);
- k. per attestazione **ISEEU parificato**, si intende il calcolo dell'indicatore ISEEU parificato, rilasciato dai CAF convenzionati con l'Università di Pisa, che tiene conto dei redditi e dei patrimoni dello studente straniero non residente in Italia oppure residente, ma non autonomo e con famiglia all'estero, italiano residente all'estero e non iscritto all'AIRE, al quale non può essere rilasciato l'attestazione ISEE di cui al punto j. Per attestazione ISEEU parificato si intende anche il calcolo effettuato dal DSU per i medesimi studenti di cui sopra, che hanno presentato anche domanda di borsa di studio;

- l. per **dichiarazione sostitutiva unica**, si intende la dichiarazione sottoscritta per l'ottenimento dell'attestazione ISEE o la scheda di raccolta dei dati per l'ottenimento dell'attestazione ISEEU parificato;
- m. per **Procedure e termini**, si intende: nel capitolo 2, l'allegato A "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" alla delibera del Senato accademico n. 135 del 10 giugno 2021 e nel capitolo 3, l'Allegato B alla medesima delibera;
- n. per gli iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria e ai fini della completezza del testo, il presente Regolamento include anche gli importi, le scadenze e le rate del contributo annuale relativo ad anni accademici precedenti non ancora conclusi, compresi i termini di presentazione della richiesta di riduzione del contributo, nei casi consentiti;
- o. per **credito formativo universitario (CFU)** si intende l'unità di misura utilizzata nelle università italiane per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente ed equivale ad un totale di 25 ore complessive di impegno.

1.1 AMMONTARE MASSIMO DEL CONTRIBUTO ANNUALE, RIDUZIONI, ESONERI E CONTRIBUZIONI SPECIFICHE

1.1.1 Ammontare massimo del contributo annuale

Per gli **studenti regolari** e gli specializzandi non medici, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 è di **€ 2.400,00**.

Per gli **studenti non regolari**, a tale importo si aggiunge la maggiorazione per irregolarità che, in relazione agli anni di iscrizione e all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 200,00 fino a un massimo di € 600,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 è di **€ 3.000,00**.

Per gli **studenti inattivi**, agli importi suddetti si aggiunge anche la maggiorazione per inattività che, in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, varia da € 50,00 fino ad un massimo di € 200,00. Per tali studenti, l'ammontare massimo del contributo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 è di **€ 3.200,00**.

Per l'iscrizione ad un corso di studio, lo studente è tenuto al pagamento, oltre che del contributo annuale, anche della tassa regionale di **€ 140,00** nei casi previsti dalla specifica normativa regionale di riferimento e, in caso di prima iscrizione, dell'imposta di bollo da **€ 16,00** in nessun caso rimborsabile.

L'imposta di bollo necessaria per il rilascio del titolo è inclusa nella contribuzione complessiva dell'ultimo anno di iscrizione.

Qualora sia consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di studio dell'Università di Pisa, lo studente è tenuto al pagamento del contributo annuale previsto per ciascuno di essi.

Per gli iscritti ai master, per i medici specializzandi, per gli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e per gli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche l'ammontare del contributo annuale, la rateazione e le scadenze di pagamento sono stabilite nelle specifiche sezioni del Capitolo 3.

1.1.2 Riduzioni massime del contributo annuale ed esoneri

1.1.2.1 Studenti di cui iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale:

- per gli studenti regolari (punto 1.0.b), fino ad un massimo di € 2.400,00;
- per gli studenti non regolari (punto 1.0.c), fino a un massimo di € 2.800,00;
- per gli studenti inattivi (punto 1.0.d), fino a un massimo di € 2.950,00.

Il contributo annuale è ridotto, d'ufficio, dell'importo pari a € 200,00, ai soli studenti in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 2.1.

Resta inteso che la somma delle riduzioni sopra dette e, comunque, di tutte quelle previste dal presente Regolamento, non può, in alcun caso, eccedere l'importo di € 2.400,00 per gli studenti regolari, l'importo di € 3.000,00 per gli studenti non regolari e l'importo di € 3.200,00 per gli studenti inattivi.

1.1.2.2 Studenti iscritti ai corsi post-laurea

Il contributo annuale è ridotto, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito, in relazione alla condizione economico-patrimoniale, fino ad un massimo di € 2.400,00.

1.1.2.3 Esonero totale dal contributo annuale

Sono d'ufficio esonerati totalmente dal pagamento del contributo annuale, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU. Gli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, ai quali viene revocata la borsa di studio dal DSU, sono comunque esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione;
- b) idonei non beneficiari, per esaurimento fondi, di borse di studio riconosciute a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dal DSU;
- c) iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio governativa, (MAECI, Invest your talent, ...), titolari di finanziamenti a sostegno della ricerca nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea o da altri organismi internazionali, iscritti all'Università di Pisa a seguito di convenzioni istituite in ambito di cooperazione internazionale, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione;
- e) vincitori di gare o assegnatari di premi di studio istituiti dall'ateneo, quali "Gara di macchina di Turing", "Premio Eugenio e Claudia", "Comunicazione e creatività sul tema dei cambiamenti climatici" organizzato da CIRSEC, anche in collaborazione con altri enti.

L'esonero totale dal pagamento del contributo annuale è altresì riconosciuto, a domanda, alle seguenti categorie:

- f) studenti detenuti;
- g) studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Il beneficio è concesso, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento della disabilità o dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2021. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni. A tali studenti, l'iscrizione viene automaticamente rinnovata di anno in anno, fino a quando l'interessato non comunichi all'Università la perdita del requisito.
- h) studenti *care leavers* (che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria);
- i) studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a), b) e g) sono esonerati oltre che dal contributo annuale, anche dalla tassa regionale e da qualsiasi onere amministrativo, ad eccezione delle tasse previste per i servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa regionale, pari a € 140,00, fatta eccezione per gli esoneri previsti dalla Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione" e successive modifiche e integrazioni.

1.1.2.4 Esonero parziale del contributo per studenti con invalidità dal 45% al 65%

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale, con riconosciuta invalidità dal 45% al 65%, sono tenuti al pagamento del 50% del contributo annuale previsto per gli studenti regolari a parità di condizioni economiche attestata dall'ISEE. Tale beneficio è concesso a fronte di una certificazione attestante l'invalidità in corso di validità al momento dell'iscrizione e fino alla sua scadenza, eventualmente anche per anni gli accademici successivi. Il beneficio concesso, viene comunque mantenuto fino al giorno antecedente l'apertura dell'iscrizione all'anno accademico successivo, indipendentemente dalla data di scadenza.

Il beneficio è riconosciuto, anche a posteriori, a coloro che hanno ottenuto l'accertamento dell'invalidità a fronte di domanda presentata all'ente competente a partire dal 1° gennaio 2021. La dichiarazione di invalidità potrà essere fatta valere anche per anni accademici precedenti solo nel caso in cui non sia già stata effettuata l'iscrizione per tali anni.

Tale beneficio non si applica agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni di cui all'art. 1.1.2.5 e 1.1.3.

1.1.2.5 Studenti ultracinquantenni

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compiano entro il 31 dicembre 2021, l'ammontare del contributo annuale, varia da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.200,00.

Il contributo suddetto può essere ridotto sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento, come segue:

ISEE		Contributo onnicomprensivo studente ultra cinquantenne
Da €	A €	
0	26.000	€ 0
26.001	100.000 e NO RID	50% contributo annuale onnicomprensivo per studenti regolari da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 1.200,00

Agli ultracinquantenni:

- si applica la riduzione per merito prevista all'art. 2.1 del presente regolamento;
- non si applicano le maggiorazioni per irregolarità e inattività previste all'art. 1.2 del presente regolamento.

Tale beneficio non si applica agli studenti ai quali vengono applicate le contribuzioni specifiche di cui all'art. 1.1.3.

1.1.3 Contribuzioni specifiche

1.1.3.1 Corsi singoli

Coloro i quali hanno almeno vent'anni e sono interessati, per ragioni culturali o per aggiornamento scientifico, a frequentare attività formative dell'Università di Pisa, possono iscriversi ai corsi singoli di insegnamento, attivati nell'ambito dei corsi di laurea e di laurea magistrale e possono acquisire fino a un massimo di 25 CFU per ogni anno accademico. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto 1 annualità/12 CFU.

Il contributo di iscrizione ai corsi singoli è di € **15,00** per ogni CFU. E' ammessa l'iscrizione senza il pagamento del contributo, qualora il richiedente presenti opportuna documentazione che ne comprovi l'esonero.

Il contributo non è rimborsabile, eccezion fatta per il mancato accoglimento, da parte del competente organo accademico, della richiesta di iscrizione a corsi singoli riferiti ad attività formative previste in corsi di studio ad accesso programmato.

I richiedenti asilo sono esonerati dal pagamento del contributo.

I detenuti sono tenuti al pagamento del contributo.

Coloro che hanno conseguito il titolo di laurea magistrale e debbano acquisire i CFU necessari per l'accesso alla formazione insegnanti, possono iscriversi a specifiche attività formative, per un massimo di 3 CFU per ciascun settore scientifico disciplinare, pagando € 15,00 per ciascun CFU. E' ammessa l'iscrizione senza il pagamento del contributo, qualora il richiedente presenti opportuna documentazione che ne comprovi l'esonero.

1.1.3.2 Studenti dipendenti dell'Università di Pisa e dipendenti di altre istituzioni

L'ammontare del contributo annuale è stabilito forfettariamente, indipendentemente dalle condizioni economico-patrimoniale e di merito (anche per conseguire ulteriori titoli), in € 200,00 per i dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca e del DSU. Si applica anche al personale dell'Università di Pisa in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'ateneo dell'Università di Pisa. I dipendenti dell'Università di Pisa sono altresì esonerati dall'eventuale pagamento della tassa di ricongiunzione.

I suddetti studenti possono presentare istanza per l'applicazione della riduzione del contributo annuale così come determinato ai paragrafi 2.2 e 3.1.1 del presente Regolamento e, in nessun caso,

sono tenuti al pagamento della maggiorazione per irregolarità e per inattività. Non possono beneficiare della riduzione per merito.

Il contributo forfettario di cui presente articolo non si applica agli iscritti ai master, ai medici specializzandi, agli iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno e agli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche, anche stranieri.

1.1.3.3 Accademia navale di Livorno

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde all'Università di Pisa, per gli allievi iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laureamagistrale, quanto previsto in apposita convenzione.

1.1.3.4 Free mover

Gli studenti **free mover** sono tenuti al pagamento di:

- € 400,00 per un semestre;
 - € 700,00 per un anno accademico
- oltre a € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

1.1.3.5 Borsisti di merito

Gli studenti internazionali, beneficiari della "Borsa di studio per merito" erogata dall'Università di Pisa, iscritti a uno dei corsi di laurea magistrale in lingua inglese o alla laurea triennale in Management for Business and Economics, sono tenuti al pagamento di quanto segue:

- per il primo anno di corso: esenzione totale dal pagamento del contributo annuale. La scadenza della tassa regionale e del bollo sono posticipati alla scadenza della seconda rata
- per il secondo anno di corso delle Lauree magistrali: riduzione del 50% del contributo annuale se hanno conseguito un minimo di 36 CFU con la media di almeno 25/30
- per il secondo e terzo anno della laurea triennale: riduzione del 50% del contributo annuale se hanno conseguito un minimo di 36 CFU (1° anno) e un minimo di 96 CFU (2° anno) con la media di almeno 25/30

oltre a € 140,00 di tassa regionale e a € 16,00 a titolo di imposta di bollo, quest'ultima solo per gli immatricolati.

Per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

1.1.3.6 Foundation course

1.1.3.6.1 Importi e scadenze

Ai fini dell'iscrizione ai "Foundation Course", di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 149 del 28 aprile 2017 e n. 187 del 22 maggio 2020 e alle Linee Guida approvate con delibere del Senato Accademico n. 36 dell'11 febbraio 2021 e del Consiglio di Amministrazione n. 84 del 19 febbraio 2021, è previsto il pagamento di un contributo onnicomprensivo commisurato al percorso seguito in termini di CFC (Credit Foundation Course), così come riportato di seguito:

	CFC	Contribuzione totale	Importo e scadenza rate
Percorsi in presenza			
FC Humanities e Science	60	€ 5.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021
FC10 years	96	€ 7.500,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 2.500,00 entro il 28 ottobre 2022
FC10 years	120	€ 10.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 5.000,00 entro il 28 ottobre 2022
Percorsi on line			
FC Humanities e Science	60	€ 4.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 3.000,00 entro il 29 ottobre 2021

FC10 years	96	€ 6.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 1.000,00 entro il 28 ottobre 2022
FC10 years	120	€ 8.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 3.000,00 entro il 28 ottobre 2022
Percorsi blended			
FC Humanities e Science	60	€ 4.500,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 3.500,00 entro il 29 ottobre 2021
FC10 years	96	€ 7.000,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 2.000,00 entro il 28 ottobre 2022
FC10 years	120	€ 9.500,00	€ 1.000,00 (non rimborsabili) entro il 31 agosto 2021 € 4.000,00 entro il 29 ottobre 2021 € 4.500,00 entro il 28 ottobre 2022
Iscrizione a singoli moduli		€ 85,00 per ciascunCFU	il 20% (non rimborsabile) dell'importo dovuto entro il 31 agosto 2021 l'80% dell'importo dovuto entro il 29 ottobre 2021

Unitamente alla rata deve essere versata l'imposta di bollo pari a € 16,00. Detta rata è rimborsabile solo nel caso di mancata concessione del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche interessate, per cause non imputabili a negligenza o incuria del candidato o, in casi eccezionali, valutati di volta dall'Unità Cooperazione Internazionale.

I candidati che, per qualsiasi ragione adeguatamente giustificata, effettuano il pagamento della seconda rata dopo il 29 ottobre 2021 e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, sono tenuti al versamento di una indennità di mora pari a € 500,00, salvo casi eccezionali, valutati di volta in volta dall'Unità Cooperazione Internazionale.

L'indennità di mora non si applica agli studenti iscritti ai corsi singoli.

In caso di rinuncia, lo studente è tenuto al pagamento delle rate scadute al momento della formalizzazione della richiesta, la quale deve essere fatta pervenire via email a studyabroad@unipi.it.

In caso di rinuncia lo studente può richiedere il rimborso della seconda rata, che può avvenire solo in casi eccezionali valutati di volta in volta dall'Unità Cooperazione Internazionale.

1.1.3.6.2 Benefici per gli studenti

Alla fine di ogni edizione del FC, i Presidenti del FCH e del FCS nominano ciascuno lo studente migliore del proprio percorso (che può essere iscritto anche al FC Native Italians o al FC 96 o 120 crediti), sulla base del rendimento complessivo maturato durante l'anno.

I due studenti migliori hanno diritto ai seguenti benefici:

- esenzione dal pagamento della contribuzione (a eccezione della tassa regionale e della marca da bollo) per il primo anno di immatricolazione a un corso di laurea o laurea a ciclo unico presso l'Università di Pisa
- borsa di studio di € 1.000,00 lordi per il primo anno di immatricolazione a un corso di laurea o laurea a ciclo unico presso l'Università di Pisa.

Gli studenti iscritti al Foundation Course non possono fare domanda per i benefici previsti dal DSU Toscana.

Potranno farla una volta conseguito il diploma finale, qualora decidano di reimmatricolarsi presso l'Università di Pisa.

1.1.3.7 Inclínados hacia America

1.1.3.7.1 Inclínados hacia America Latina laurea magistrale non a ciclo unico

Gli studenti Inclínados hacia America Latina, con cittadinanza latinoamericana, iscritti ad un corso di laurea magistrale, sono esonerati dal pagamento della contribuzione per tre anni accademici, a condizione che:

- per il secondo anno di corso, abbiano acquisito almeno 20 CFU entro il 31 ottobre del

secondo anno d'iscrizione;

- per il terzo anno di corso, abbiano acquisito almeno 60 CFU entro il 31 ottobre del terzo anno d'iscrizione.

Sono comunque tenuti al pagamento di € 140,00 a titolo di tassa regionale e di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, quest'ultima solo per gli immatricolati.

In difetto dei suddetti requisiti, per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

1.1.3.7.2 Inclínados hacia America Latina laurea triennale

Gli studenti Inclínados hacia America Latina, con cittadinanza latinoamericana, iscritti al corso di laurea triennale in Management for Business and Economics, sono esonerati dal pagamento della contribuzione per quattro anni accademici, a condizione che:

- per il secondo anno di corso, abbiano acquisito almeno 30 CFU entro il 31 ottobre del secondo anno d'iscrizione;
- per il terzo anno di corso, abbiano acquisito almeno 70 CFU entro il 31 ottobre del terzo anno d'iscrizione;
- per il quarto di corso, abbiano acquisito almeno 100 CFU entro il 31 ottobre del quarto anno d'iscrizione.

Sono comunque tenuti al pagamento di € 140,00 a titolo di tassa regionale e di € 16,00 a titolo di imposta di bollo, quest'ultima solo per gli immatricolati.

In difetto dei suddetti requisiti, per la determinazione del contributo annuale si fa riferimento all'art. 1.2.4 "Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero".

1.1.3.8 Lauree e lauree magistrali in convenzione

Con riferimento alle lauree magistrali attivate congiuntamente con la Scuola Superiore "Sant'Anna" di Pisa e la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'ateneo riconosce a dette istituzioni un contributo di compartecipazione ai costi per i laboratori e la collaborazione didattica, commisurato alla contribuzione studentesca incassata, nella misura:

- del 40% per i corsi di Biotecnologie Molecolari e Bionics Engineering, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- del 30% per il corso di Economics, alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- di 1/6 (un sesto) per i corsi di Materials and Nanotechnology alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

1.1.3.9 Esami di Stato

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione (per le Regioni che la richiedono), è di € 300,00. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di € 150,00. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative.

1.1.4 Servizi accessori

Coloro che intendano partecipare alle selezioni per l'accesso ai corsi di studio sono tenuti al pagamento dei seguenti importi, non rimborsabili (salvo il caso di non attivazione del corso) e non conguagliabili con il contributo annuale, quale compartecipazione ai costi amministrativi:

- € 100,00 per il concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- € 100,00 per il concorso di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria, così come previsto dalla nota MUR del 7 luglio 2021;
- € 60,00 per il concorso per l'accesso ai corsi di primo e secondo livello a numero programmato nazionale, per i concorsi delle scuole di specializzazione (gestiti autonomamente a livello locale) e per le selezioni di ammissione per trasferimento da altro ateneo per i medesimi corsi;
- € 30,00 per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato nazionale, che prevedono svolgimento delle prove a distanza (in via telematica);
- € 30,00 per il concorso per l'accesso ai corsi a numero programmato locale, che prevedono lo svolgimento delle prove in presenza;

- **€ 30,00** per il concorso per l'accesso ai corsi di dottorato. Qualora i concorsi di dottorato siano banditi per progetto/tema di ricerca e/o curriculum, potrà essere richiesta un'unica tassa per più concorsi riferentesi al medesimo corso;
 - **€ 20,00** per il test di valutazione della preparazione iniziale previsto per i corsi ad accesso libero;
 - per l'accesso ai corsi di laurea con concorso per soli titoli non è richiesto alcun contributo.
- La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento e non è rimborsabile:
- Tessera magnetica o badge per la rilevazione delle presenze dei medici specializzandi (non dovuta in caso di smagnetizzazione) **€ 10,00**
 - Libretto universitario (anche di tirocinio) **€ 15,00**
 - Diploma (comprensivo di € 16,00 per imposta di bollo) **€ 56,00.**
- La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in **€ 0,10** a pagina.

1.2 IMPORTI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

1.2.1 Criteri per la determinazione del contributo annuale

In contributo annuale può variare in relazione all'ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, al numero di anni d'iscrizione oltre la durata normale del corso aumentata di uno e al numero di CFU acquisiti.

La condizione economico-patrimoniale dello studente è valutata sulla base dell'ISEE, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4. e 1.2.5.

1.2.2 Importi del contributo annuale

Gli importi del contributo onnicomprensivo sono riepilogati nella tabella sottostante.

ISEE		Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno							
Da €	A €	Studente regolare (*)	dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso	5° anno oltre la durata normale del corso	5° anno oltre la durata normale del corso e inattivo	6° anno oltre la durata normale del corso	6° anno oltre la durata normale del corso e inattivo	dal 7° anno oltre la durata normale del corso	dal 7° anno oltre la durata normale e inattivo
0	26.000	0	200	200	250	200	250	200	250
26.001	27.000	219	419	419	519	419	519	419	519
27.001	28.000	269	469	469	569	469	569	469	569
28.001	29.000	319	519	519	619	519	619	519	619
29.001	30.000	369	569	569	669	569	669	569	669
30.001	31.000	419	619	619	719	619	719	619	719
31.001	32.000	469	669	669	769	669	769	669	769
32.001	33.000	519	719	719	819	719	819	719	819
33.001	34.000	569	769	769	869	769	869	769	869
34.001	35.000	619	819	819	919	819	919	819	919
35.001	36.000	687	887	887	987	887	987	887	987
36.001	37.000	754	954	954	1054	954	1054	954	1054
37.001	38.000	820	1.020	1.020	1.120	1.020	1.120	1.020	1.120
38.001	39.000	887	1.087	1.087	1.187	1.087	1.187	1.087	1.187
39.001	40.000	953	1.153	1.153	1.253	1.153	1.253	1.153	1.253
40.001	41.000	1.018	1.218	1.218	1.368	1.222	1.372	1.273	1.423
41.001	42.000	1.069	1.269	1.269	1.419	1.283	1.433	1.336	1.486
42.001	43.000	1.117	1.317	1.317	1.467	1.340	1.490	1.396	1.546
43.001	44.000	1.164	1.364	1.364	1.514	1.397	1.547	1.455	1.605
44.001	45.000	1.209	1.409	1.409	1.559	1.451	1.601	1.511	1.661
45.001	46.000	1.259	1.459	1.459	1.609	1.511	1.661	1.574	1.724
46.001	47.000	1.305	1.505	1.505	1.655	1.566	1.716	1.631	1.781
47.001	48.000	1.356	1.556	1.559	1.709	1.627	1.777	1.695	1.845
48.001	49.000	1.402	1.602	1.612	1.762	1.682	1.832	1.753	1.903
49.001	50.000	1.449	1.649	1.666	1.816	1.739	1.889	1.811	1.961
50.001	51.000	1.499	1.699	1.724	1.874	1.799	1.949	1.874	2.024
51.001	52.000	1.548	1.748	1.780	1.930	1.858	2.008	1.935	2.085
52.001	53.000	1.595	1.795	1.834	1.984	1.914	2.064	1.994	2.144

ISEE		Contributo omnicomprendivo studente a tempo pieno							
Da €	A €	Studente regolare (*)	dal 2° al 4° anno oltre la durata normale del corso	5° anno oltre la durata normale del corso	5° anno oltre la durata normale del corso e inattivo	6° anno oltre la durata normale del corso	6° anno oltre la durata normale del corso e inattivo	dal 7° anno oltre la durata normale del corso	dal 7° anno oltre la durata normale e inattivo
53.001	54.000	1.644	1.844	1.891	2.041	1.973	2.123	2.055	2.205
54.001	55.000	1.681	1.881	1.933	2.083	2.017	2.167	2.101	2.251
55.001	56.000	1.717	1.917	1.975	2.125	2.060	2.210	2.146	2.296
56.001	57.000	1.751	1.951	2.014	2.164	2.101	2.251	2.189	2.339
57.001	58.000	1.787	1.987	2.055	2.205	2.144	2.294	2.234	2.384
58.001	59.000	1.819	2.019	2.092	2.242	2.183	2.333	2.274	2.424
59.001	60.000	1.857	2.057	2.136	2.286	2.228	2.378	2.321	2.471
60.001	61.000	1.890	2.090	2.174	2.324	2.268	2.418	2.363	2.513
61.001	62.000	1.928	2.128	2.217	2.367	2.314	2.464	2.410	2.560
62.001	63.000	1.966	2.166	2.261	2.411	2.359	2.509	2.458	2.608
63.001	64.000	1.999	2.199	2.299	2.449	2.399	2.549	2.499	2.649
64.001	65.000	2.032	2.232	2.337	2.487	2.438	2.588	2.540	2.690
65.001	66.000	2.071	2.271	2.382	2.532	2.485	2.635	2.589	2.739
66.001	67.000	2.103	2.303	2.418	2.568	2.524	2.674	2.629	2.779
67.001	68.000	2.138	2.338	2.459	2.609	2.566	2.716	2.673	2.823
68.001	69.000	2.171	2.371	2.497	2.647	2.605	2.755	2.714	2.864
69.001	70.000	2.208	2.408	2.539	2.689	2.650	2.800	2.760	2.910
70.001	71.000	2.247	2.447	2.584	2.734	2.696	2.846	2.809	2.959
71.001	72.000	2.278	2.478	2.620	2.770	2.734	2.884	2.848	2.998
72.001	-----	2.300	2.500	2.645	2.845	2.760	2.960	2.875	3.075
-----	90.000	2.300	2.500	2.645	2.845	2.760	2.960	2.875	3.075
90.001	91.000	2.310	2.510	2.657	2.857	2.772	2.972	2.888	3.088
91.001	92.000	2.320	2.520	2.668	2.868	2.784	2.984	2.900	3.100
92.001	93.000	2.330	2.530	2.680	2.880	2.796	2.996	2.913	3.113
93.001	94.000	2.340	2.540	2.691	2.891	2.808	3.008	2.925	3.125
94.001	95.000	2.350	2.550	2.703	2.903	2.820	3.020	2.938	3.138
95.001	96.000	2.360	2.560	2.714	2.914	2.832	3.032	2.950	3.150
96.001	97.000	2.370	2.570	2.726	2.926	2.844	3.044	2.963	3.163
97.001	98.000	2.380	2.580	2.737	2.937	2.856	3.056	2.975	3.175
98.001	99.000	2.390	2.590	2.749	2.949	2.868	3.068	2.988	3.188
99.001	100.000	2.400	2.600	2.760	2.960	2.880	3.080	3.000	3.200
>100.000 e NO RID		2.400	2.600	2.760	2.960	2.880	3.080	3.000	3.200

1.2.3 Ulteriori riduzioni del contributo annuale

È applicato un beneficio aggiuntivo per gli **studenti fuori sede**, così calcolato:

$$[\text{€ } 2.400,00 - \text{Contributo annuale dovuto}] * 15\%$$

Sono considerati “fuori sede” gli studenti residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale vigente approvato dal Consiglio Regionale Toscano.

È altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione del contributo annuale, come sopra calcolato per la condizione di fuori sede, agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza “**altri membri iscritti all'Università di Pisa**” nell'anno accademico 2021/2022.

La sommatoria di tutte le riduzioni del contributo annuale previste dal presente regolamento, in nessun caso potrà eccedere l'importo di € 2.400,00 per gli studenti regolari, di € 3.000,00 per quelli non regolari e di € 3.200,00 per quelli inattivi.

In nessun caso le riduzioni suddette si applicano agli studenti che pagano una contribuzione forfettaria e agli studenti con redditi e/o patrimoni di cui al punto 1.2.4.

1.2.4 Contributo annuale e riduzioni per studenti con redditi e/o patrimoni all'estero

L'importo massimo del contributo annuale per gli studenti di seguito indicati:

- stranieri non residenti in Italia;
- stranieri residenti o soggiornanti in Italia, ma non autonomi (art. 8 DPCM 159/2013), aventi il nucleo familiare d'origine residente in paese diverso dall'Italia, con redditi percepiti e/o

patrimoni detenuti all'estero;

- italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE;
- ammonta a € 2.400,00.

Tale importo può essere ridotto presentando la richiesta di riduzione della contribuzione sulla base dell'ISEEU parificato, che potrà essere rilasciato da uno dei CAF convenzionati con l'Ateneo. Le modalità e termini di presentazione della domanda sono quelli previsti dal presente Regolamento per la richiesta del beneficio sulla base dell'ISEE, ad eccezione del fatto che l'attestazione relativa all'ISEEU Parificato deve essere inviato per posta elettronica da parte dello studente all'indirizzo serviziotasse@unipi.it.

Qualora i suddetti studenti, **autodichiarino l'impossibilità di produrre l'ISEEU Parificato e di essere in stato di difficoltà economica**, possono beneficiare della determinazione del contributo annuale in modo forfettario sulla base di coefficienti fissi per gruppi di paesi (vedi Allegato 2) moltiplicati per l'importo massimo del contributo annuale pari a € 2.400,00. Tali paesi sono divisi in 4 fasce (low income, lower middle income, upper middle income, high income) sulla base della classificazione annuale della World Bank (<https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519>). I coefficienti applicati sono rispettivamente 0.1, 0.2, 0.4 e 1.0, corrispondenti a contributi forfettari di € 240,00, € 480,00, € 960,00 e € 2.400,00.

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese unicamente tramite il portale www.studenti.unipi.it.

In mancanza delle dichiarazioni di cui sopra entro i termini previsti per la presentazione della richiesta di riduzione del contributo annuale, la posizione dello studente viene equiparata alla mancata presentazione della richiesta di riduzione con l'applicazione dell'importo massimo del contributo annuale pari a € 2.400,00.

Gli studenti con cittadinanza in un paese a reddito alto, se non presentano l'ISEEU Parificato, indipendentemente dalla situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, sono tenuti al pagamento della contribuzione massima di € 2.400,00.

In ogni caso, a tutti gli studenti con cittadinanza diversa da quella italiana e agli studenti italiani residenti all'estero non iscritti all'AIRE:

- non si applicano i contributi aggiuntivi per irregolarità e per inattività di cui al art. 1.2.2;
- non si applicano le riduzioni per "fuori sede" e per "altri membri del nucleo familiare scritti all'Università di Pisa" di cui al art. 1.2.3.

Qualora il titolo di accesso al corso di laurea o di laurea magistrale sia stato conseguito in un paese diverso dall'Italia, la riduzione per merito si applica a partire dal secondo anno d'iscrizione.

La rateazione del contributo annuale è così determinata:

Studenti provenienti da paesi 'low income' dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2021
Seconda rata	€ 40,00			28 febbraio 2022
Totale	€ 240,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi 'lower middle income' dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2021
Seconda rata	€ 93,00			28 febbraio 2022
Terza rata	€ 93,00			15 aprile 2022
Quarta rata	€ 94,00			31 maggio 2022
Totale	€ 480,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi 'upper middle income' dell'Allegato 2

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2021

Seconda rata	€ 253,00			28 febbraio 2022
Terza rata	€ 253,00			15 aprile 2022
Quarta rata	€ 254,00			31 maggio 2022
Totale	€ 960,00	€ 140,00	€ 16,00	

Studenti provenienti da paesi 'high income' dell'Allegato 2 (*)

Rateazione	Importo	Tassa regionale	Imposta di bollo (solo per immatricolati)	Scadenza
Prima rata	€ 200,00	€ 140,00	€ 16,00	30 settembre 2021
Seconda rata	€ 733,00			28 febbraio 2022
Terza rata	€ 733,00			15 aprile 2022
Quarta rata	€ 734,00			31 maggio 2022
Totale	€ 2.400,00	€ 140,00	€ 16,00	

(*) questa rateazione si applica anche a coloro che sono tenuti al pagamento della contribuzione massima. Si applica anche a coloro che presentano l'ISEEU Parificato, se pur con importi ridotti come indicato nella tabella di cui al punto 1.2.2 "Importi del contributo annuale" per gli studenti regolari. Il numero di rate è in funzione della eventuale riduzione ottenuta attraverso l'ISEEU parificato

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria, ai master, ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità e agli iscritti al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche, in ogni caso sono tenuti al pagamento del contributo annuale massimo previsto dal presente regolamento.

1.2.5. Riduzione del contributo annuale per studenti in situazioni particolari – ISEE corrente per le prestazioni universitarie

Qualora ne ricorrano le condizioni, lo studente può ottenere la riduzione della contribuzione calcolata sulla base dell'ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario corrente" (ISEE corrente), dandone comunicazione all'indirizzo serviziotasse@unipi.it.

1.3 ESCLUSIONI DALLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Sono esclusi da qualsiasi tipo di riduzione gli studenti:

- iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- iscritti ai master (fatto salvo quanto previsto al cap. 3.3);
- iscritti ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- che beneficiano delle contribuzioni specifiche di cui all'art. 1.1.3.1, 1.1.3.2, 1.1.3.3, 1.1.3.4, 1.1.3.6;
- che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio, ovvero si siano sottratti ai controlli riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per condizione economico-patrimoniale, gli studenti che:

- non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione;
- rientrano nelle casistiche per la richiesta dell'ISEEU parificato", ma non presentano le autodichiarazioni previste al punto 1.2.4;
- presentano la richiesta di riduzione della contribuzione, ma non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti all'art. 2.2 e 3.1.

Sono esclusi dalla riduzione del contributo annuale solo per merito di cui all'art. 2.1, gli studenti:

- iscritti ai corsi di studio anteriforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto;

- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, solo per il primo anno d'iscrizione indipendentemente dall'anno di corso al quale vengono ammessi in relazione ai CFU convalidati;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca;
- che hanno conseguito il titolo di accesso al corso in un paese diverso dall'Italia, solo per il primo anno d'iscrizione;
- che sono iscritti in regime di tempo parziale.

1.4 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLE RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO ANNUALE

La richiesta di riduzione del contributo annuale può essere presentata, esclusivamente tramite il portale studente www.studenti.unipi.it, anche con il versamento di un'indennità di mora, entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2.1 e 3.1.

L'ammontare della contribuzione è calcolato, per le richieste di riduzione presentate:

- **entro il 2 novembre 2021 ore 12,00:** sulla base dell'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro il 2 novembre 2021; la richiesta di riduzione, presentata in assenza di un'attestazione valida o di una dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta entro il 2 novembre 2021, è annullata d'ufficio, fatta salva la facoltà dello studente di presentare successivamente una nuova richiesta di riduzione con l'addebito dell'indennità di mora eventualmente ricalcolata secondo quanto previsto agli articoli 2.2.1 e 3.1.1;
- **dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 ore 12,00:** sulla base di un'attestazione ISEE disponibile nella banca dati INPS in corso di validità alla data di presentazione della richiesta di riduzione, ovvero, la cui dichiarazione sostitutiva unica sia stata sottoscritta entro la data di presentazione della richiesta di riduzione e con l'addebito dell'indennità di mora di cui al punto 2.2.1 e 3.1.

La richiesta di riduzione, in nessun caso, può essere presentata prima di aver almeno sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE o di aver ottenuto l'attestazione stessa. La richiesta di riduzione, presentata in assenza dei suddetti requisiti è annullata d'ufficio e il contributo annuale è interamente dovuto.

In ogni caso, non è consentito sostituire l'attestazione ISEE, acquisita dall'INPS a seguito della presentazione della richiesta di riduzione, con quella relativa ai redditi e/o ai patrimoni dell'anno successivo. Eventuali modifiche alla situazione costituitasi, sono ammesse solo su istanza motivata da sottoporre alla valutazione del Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e gli studenti.

Gli studenti possono ritirare l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione, entro il 31 dicembre 2021, con la rinuncia ai benefici connessi, presentando apposita istanza.

Solo per gli specializzandi non medici dell'area sanitaria, immatricolati negli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinuncia della richiesta di riduzione coincide con la data di scadenza della presentazione della richiesta di riduzione con indennità di mora.

In caso di revoca della borsa di studio da parte del DSU, anche con riferimento ad anni accademici pregressi o a carriere chiuse, lo studente è tenuto al pagamento della contribuzione calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata per il relativo anno accademico. Nel caso in cui lo studente non abbia inviato la richiesta di riduzione della contribuzione nei modi e nei termini previsti agli articoli 1.4 e 3.1, è tenuto al pagamento della prima rata unitamente all'indennità di mora di € 300,00. Qualora la revoca sia stata disposta per significative incongruenze tra l'ISEE dichiarato e quello accertato dal DSU, l'ateneo può richiedere idonea documentazione giustificativa dell'ISEE e determinare la contribuzione sulla base di quest'ultimo.

L'Università si riserva la possibilità di acquisire autonomamente le attestazioni ISEE rilasciate dall'INPS o dal DSU ai propri iscritti (in quest'ultimo caso anche a coloro che detengono redditi e patrimoni

all'estero), qualora abbiano presentato domanda di borsa di studio al DSU.

L'unico documento comprovante la trasmissione della richiesta di riduzione del contributo annuale tramite il portale www.studenti.unipi.it, è la ricevuta rilasciata al termine della procedura telematica di inserimento della stessa, in assenza della quale la richiesta si intende non presentata.

1.5 CONTROLLI E SANZIONI

1.5.1 Controlli

In base a quanto previsto dall'art. 11 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, l'Università di Pisa procederà ad effettuare i dovuti controlli sulle informazioni auto dichiarate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

Nel caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'ateneo, oltre a darne comunicazione all'INPS e all'Agenzia delle Entrate, ai fini degli accertamenti da parte della Guardia di Finanza, addebita allo studente interessato l'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo con l'aggiunta di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'eventuale integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione aumentata di € 1.500,00.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

Tutte le procedure del presente testo, laddove non espressamente specificato, sono subordinate alla regolarità della posizione contributiva di tutti gli iscritti ai corsi richiamati nel capitolo 1, 2 e 3, relativa all'ultimo anno di iscrizione e agli anni precedenti.

Il pagamento della contribuzione universitaria avviene attraverso il sistema **PagoPA**. Nella sezione "Tasse" dell'area riservata di ciascun studente, sono attive le procedure per il pagamento della contribuzione con PagoPA.

Qualora la data di perfezionamento del pagamento risulti successiva alla data di scadenza, al fine dell'eventuale esonero dall'applicazione della mora, è onere dello studente dimostrare di aver disposto il pagamento nel rispetto dei termini di scadenza.

L'Università di Pisa si riserva di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per il recupero dei crediti vantati nei confronti degli studenti.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono applicate congiuntamente a quanto previsto da "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale" e da "Procedure e termini relativi alle carriere degli iscritti ai corsi di dottorato, specializzazione, master e formazione insegnanti – Anno accademico 2021/2022", approvate con delibera del Senato n. 135/2021 del 10 giugno 2021.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale Informatico ed è consultabile sul sito dell'ateneo.

Capitolo 2 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

2.1 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti immatricolati ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 200,00 per chi ha conseguito un voto di maturità superiore o uguale a 95/100 o 57/60.

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero, la riduzione per merito si applica a partire dal secondo anno d'iscrizione secondo quando riportato al successivo punto 2.1.3.

2.1.2 Iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico

La riduzione per merito per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale non a ciclo unico è determinata nella misura massima di € 200,00 per chi ha conseguito un voto di laurea di primo livello (anche diploma universitario) superiore o uguale a 108/110.

Per gli studenti che hanno conseguito il titolo di accesso al corso all'estero, la riduzione per merito si applica a partire dal secondo anno d'iscrizione secondo quando riportato al successivo punto 2.1.3.

2.1.3 Iscritti ad anni successivi al primo

La riduzione per merito per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo è determinata nella misura di € 200,00 per chi si colloca al di sopra del 90° percentile della distribuzione della sommatoria del prodotto dei voti degli esami sostenuti dall'atto dell'immatricolazione al 10 agosto 2021 per i relativi CFU, calcolato per ciascun anno d'iscrizione di ogni corso di studio.

Il corso di studio di riferimento per la determinazione della riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello di iscrizione alla data del 10 agosto 2021. Gli esami presi in considerazione sono tutti quelli sostenuti dall'anno di avvio della carriera universitaria di attuale iscrizione fino al 10 agosto 2021.

Nel caso di laurea magistrale non a ciclo unico, l'eventuale anno di preiscrizione non è valutato ai fini dell'individuazione dell'anno accademico di immatricolazione.

Per tutti i corsi di studio, in presenza di interruzione temporanea agli studi della carriera universitaria, l'anno accademico di immatricolazione, utilizzato per il calcolo del merito, è aumentato di una unità per ogni anno interrotto.

2.2 RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

2.2.1 Termini

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti gli studenti che sono **regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2021/2022** (sia attraverso il pagamento della prima rata, che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹ entro i termini previsti dal relativo bando) **alla data del 31 dicembre 2021**.

La richiesta deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa. I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione della contribuzione	2 novembre 2021 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2021
Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini	dal 3 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2021 e indennità di mora di € 75,00

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dal pagamento del contributo annuale e della tassa regionale.

N.B. Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso le sedi o i soggetti autorizzati

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata sulla base della data della richiesta di riduzione presentata secondo le suddette modalità, indipendentemente dalla data di sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo il 31 dicembre 2021.

L'indennità di mora deve essere pagata entro il 31 dicembre 2021 o prima della chiusura della carriera, se antecedente. Nel caso in cui la richiesta di riduzione sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 31 dicembre 2021), lo studente è esentato dal pagamento della relativa indennità di mora.

2.2.2 Termini per situazioni particolari

Gli studenti che si trovano all'estero nell'ambito di programmi di mobilità possono iscriversi e, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1, possono presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero. In una nota di accompagnamento alla domanda, questi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa.

Gli studenti extracomunitari non soggiornanti richiedenti visto, possono presentare la richiesta di riduzione della contribuzione fino al 31/12/2021 senza l'applicazione dell'indennità di mora. È concesso di presentare la richiesta di riduzione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse (senza indennità di mora), entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito della delibera dell'organo competente:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio, conseguito dopo il 30 settembre 2021, che consenta il riconoscimento di CFU per l'abbreviazione di carriera.

Gli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'anno accademico 2021/2022:

- possono presentare la richiesta di riduzione della contribuzione, senza indennità di mora, fino al 31 dicembre 2021 ore 12,00;
- e che, alla data del 15 dicembre 2021, non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale, possono presentare, entro 30 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, la richiesta di riduzione, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione.

Gli studenti che hanno fruito dell'interruzione temporanea degli studi per le motivazioni indicate all'art. 10 di "Procedure e termini", possono presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale entro 30 giorni dal termine del periodo d'interruzione.

Gli studenti che si immatricolano ad un corso ad accesso programmato possono presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale entro 30 giorni dal perfezionamento dell'immatricolazione.

È concesso di presentare la richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda di trasferimento o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione del contributo annuale

La rateazione è così strutturata:

Rata	Scadenza	Importo per studenti regolari	Importo per studenti non regolari	Importo per studenti non regolari e inattivi
		A	B	C
Prima	30 settembre 2021(*)	€ 200	€ 200	€ 200
Seconda	28 febbraio 2022	€ 733 [1/3 contributo onnicomprensivo max – € 200]	€ 933 [A + € 200]	€ 1.133 [B + € 200]
Terza	15 aprile 2022	€ 733 [1/3 contributo onnicomprensivo max – € 200]	€ 933 [A + € 200]	€ 933
Quarta	31 maggio 2022	€ 734 [1/3 contributo onnicomprensivo max – € 200]	€ 934 [A + € 200]	€ 934
Totale		€ 2.400	€ 3.000	€ 3.200

(*) Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, solo in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive alla prima e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00, il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza 28 febbraio 2022.

Le scadenze di cui sopra possono essere posticipate per motivi di definizione di particolari procedure amministrative o per ritardi nella definizione delle procedure ordinarie imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

La scadenza della prima rata della contribuzione, per gli studenti che si immatricolano:

- ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero o ai corsi singoli di transizione, è posticipata al 31 dicembre 2021;
- ai corsi ad accesso programmato, è fissata dai rispettivi bandi di ammissione.

Per gli studenti extracomunitari non soggiornanti richiedenti visto, la scadenza della prima rata è fissata al 31 dicembre 2021 senza l'applicazione dell'indennità di mora.

Gli studenti che si immatricolano o rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2020 al 2 novembre 2021,
- € 100,00, dal 3 novembre al 30 novembre 2021,
- € 150,00, dal 1° dicembre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021 solo per gli immatricolati).

Le medesime indennità di mora si applicano agli studenti che rinnovano l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero e ai corsi ad accesso programmato dopo il 30 settembre 2021. L'applicazione dell'indennità di mora è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Le suddette indennità di mora non si applicano in caso di abbreviazione di corso di cui all'art. 9 di "Procedure e termini" se il titolo di studio viene conseguito dopo il 30 settembre 2021.

I termini per l'immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione sono dettagliati all'art. 4 di "Procedure e termini".

L'iscrizione agli anni successivi al primo, si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che esoneri lo studente, anche temporaneamente, dal pagamento della contribuzione.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00).

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione, mentre, gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo, solo da quelle relative all'anno di trasferimento. In entrambi i casi le more eventualmente già pagate non sono

rimborsabili.

2.2.4 Conseguimento titolo accademico

L'anno accademico ai fini del conseguimento titolo si conclude il 28 febbraio e, pertanto, è possibile conseguire il titolo nell'anno accademico 2020/2021 fino al 28 febbraio 2022.

Lo studente che **consegue il titolo entro 28 febbraio 2022** (ad eccezione di chi lo consegue alla laurea triennale e intende proseguire ad un corso di laurea magistrale nell'anno accademico 2021/2022), non è tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2021/2022. A tal fine, entro il 31 dicembre 2021, lo studente deve manifestare la volontà di laurearsi entro il 28 febbraio 2022 senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022, tramite il portale Alice o altri canali telematici messi a disposizione dall'ateneo. Al termine della procedura telematica, viene rilasciata una ricevuta, contraddistinta da un numero progressivo univoco, che costituisce l'unico documento attestante l'invio della dichiarazione.

In caso di mancata laurea entro il 28 febbraio 2022, lo studente può regolarizzare la propria posizione amministrativa con il pagamento della prima e della seconda rata e può presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale, senza il pagamento di alcuna indennità mora, entro il 31 marzo 2022. Nel caso di rinnovo iscrizione oltre il 31 marzo 2022, lo studente è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione senza possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione. La manifestazione di volontà di conseguire il titolo senza rinnovare l'iscrizione all'anno accademico corrente, non può essere presentata nuovamente per i successivi anni accademici.

Chi **consegue il titolo dal 28 febbraio 2022** in poi dovrà pagare le rate scadute prima dell'inizio dell'appello di laurea.

E' invece tenuto ad iscriversi all'anno accademico 2021/2022, lo studente che consegue il titolo entro il 31 dicembre 2021 nel primo anno di abbreviazione di carriera o nel primo anno di iscrizione a un corso di laurea magistrale non a ciclo unico.

Lo studente che presenta **domanda di laurea in ritardo** rispetto ai termini previsti dall'art. 13 di "Procedure e termini", è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di indennità di mora.

2.2.5 Validità del contributo annuale

Lo studente:

- che viene **ammesso ad un corso di laurea magistrale** non a ciclo unico o ad un corso singolo di transizione sotto condizione del superamento della verifica della personale preparazione, è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data del superamento della verifica della preparazione individuale iniziale;
- che consegue il titolo di laurea triennale all'Università di Pisa dopo il 31 dicembre 2021 e presenta domanda preventiva di ammissione ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico per l'anno accademico 2022/2023, qualora venga ammesso ai corsi singoli di transizione è tenuto al pagamento delle tasse calcolate per il corso triennale per l'anno accademico 2021/2022;
- che **rinuncia agli studi** e che ha rinnovato l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022:
 - con il pagamento della prima rata del contributo annuale, è tenuto al pagamento di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2021, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2021/2022 non è dovuta e, pertanto, viene rimborsata;
 - con domanda di borsa DSU, ma non ne è risultato vincitore/idoneo, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione (anche se non è ancora scaduta) e di tutte le rate scadute al momento della presentazione della domanda di rinuncia, relativamente a tutti gli anni d'iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Qualora la richiesta venga formalizzata entro il 2 novembre 2021, la prima rata di iscrizione all'anno accademico 2021/2022 non è dovuta;
 - con domanda di borsa DSU e ne è risultato vincitore/idoneo, è esonerato dal pagamento

della contribuzione per l'anno accademico 2021/2022 e deve essere in regola con la posizione contributiva relativa agli anni accademici d'iscrizione precedenti;

Lo studente che non ha rinnovato l'iscrizione nell'anno accademico 2021/2022 o precedenti, può rinunciare agli studi con riferimento all'ultimo anno accademico in cui si è iscritto, purché risulti in regola con la contribuzione dovuta fino a tale anno.

Per chi si immatricola nell'anno accademico 2021/2022, il calcolo della regolarità della carriera è effettuato sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione all'Università di Pisa, tenendo conto anche di eventuali carriere chiuse per rinuncia all'Università di Pisa. Quanto detto avrà effetto a partire dall'anno accademico 2022/2023.

- che si **trasferisce ad altro ateneo** è tenuto:
 - entro il 31 dicembre 2021, al versamento di € 200,00 per oneri amministrativi. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al solo rimborso della tassa regionale;
 - dal 1° gennaio 2022, al pagamento della prima rata d'iscrizione e delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta. Il trasferimento è accolto con disposizione dirigenziale, se giustificato da gravi e comprovati motivi.

Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione, è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base della richiesta di riduzione presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate;

- che si **trasferisce da altro ateneo** è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo. Non è dovuta la tassa regionale solo nel caso in cui sia stata già versata per l'iscrizione a un altro ateneo toscano. Per l'anno in cui lo studente si trasferisce non si applicano le indennità di mora previste per il pagamento in ritardo della prima rata del contributo annuale;
- che **interrompe temporaneamente gli studi** ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e secondo quanto previsto all'art. 10 di "Procedure e termini", è esonerato dal pagamento del contributo annuale;
- che intende **ricongiungere la propria carriera** dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia stato iscritto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 e 12 di "Procedure e termini", ai sensi dell'art.8 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 è esonerato totalmente dal pagamento del contributo annuale. Per tale periodo è tenuto al pagamento di un onere fisso di € 100,00 per ogni anno accademico d'interruzione, fino ad un massimo di € 1.100,00. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della ricongiunzione, sono computati anche eventuali anni per i quali è stata ottenuta l'interruzione temporanea degli studi.

Se lo studente non ha compiuto atti di carriera per il solo anno accademico 2020/2021, è tenuto al pagamento della prima rata dell'anno accademico 2020/2021 oltre all'indennità di mora di € 150,00 per ritardato rinnovo dell'iscrizione.

In ogni caso, lo studente è inoltre tenuto ad essere in regola con la posizione contributiva degli anni di iscrizioni precedenti a quelli che intende ricongiungere e di quelli per cui intende compiere atti di carriera;

- che ottiene il **riconoscimento di CFU** degli esami sostenuti in precedenti carriere concluse per decadenza o rinuncia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 di "Procedure e termini", è tenuto al pagamento di:
 - € 500,00 se svolte in altre università italiane e straniere;
 - la contribuzione prevista per chi intende ricongiungere la propria carriera, se svolta a Pisa, dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici in cui non sia abbia compiuto atti di carriera. Eventuali anni accademici nei quali lo studente è stato iscritto ai corsi singoli di cui all'art. 2.3 di "Procedure e termini", sono computati ai fini del calcolo della contribuzione dovuta;
 - la prima rata per l'iscrizione nell'anno accademico 2020/2021 pari a € 200,00 a titolo di

contributo omnicomprensivo e di € 140,00 di tassa regionale, oltre a € 150,00 di indennità di mora per ritardato rinnovo dell'iscrizione nell'anno accademico 2020/2021, nel caso in cui abbia rinunciato alla propria carriera (solo se svolta a Pisa) entro il 2/11/2020 e voglia immatricolarsi all'anno accademico 2021/2022 con riconoscimento dei CFU acquisiti nella carriera precedente;

- che intende richiedere il **riconoscimento dell'equipollenza** del proprio titolo accademico estero, è tenuto al pagamento di € 200,00 a titolo di oneri amministrativi, anche ai fini del rilascio del relativo decreto, in nessun caso rimborsabile;
- che ha **concorso alla borsa di studio DSU e non ha ottenuto tale beneficio**, è tenuto al pagamento della prima rata d'iscrizione entro il 28 febbraio 2022, oltre alle rate successive alla prima di cui all'articolo 2.2.3, eventualmente ricalcolate sulla base della richiesta di riduzione presentata, entro le rispettive scadenze.

Qualora lo stesso si trasferisca ad altro ateneo o rinunci agli studi in una data antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva da parte del DSU, è tenuto al pagamento:

- di € 200,00, a titolo di oneri amministrativi, se si trasferisce ad altro ateneo entro il 31 dicembre 2021. Nel caso abbia pagato la prima rata d'iscrizione e si trasferisca in un ateneo con sede diversa dalla Toscana, ha diritto al rimborso della tassa regionale;
- della prima rata d'iscrizione, in caso di rinuncia dopo il 2 novembre 2021 (prima di tale data, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione).

Nel caso di conseguimento titolo entro il 28 febbraio 2022, lo studente è esonerato dal pagamento della contribuzione, anche se non è risultato vincitore/idoneo della borsa DSU o se non è stata ancora pubblicata la graduatoria definitiva da parte del DSU;

- che **non è in regola con le iscrizioni o con il pagamento di tasse, contributi o indennità di mora**, non può essere ammesso a sostenere gli esami. Gli eventuali esami sostenuti in tale difetto sono annullati d'ufficio, salvo la regolarizzazione della posizione contributiva entro 45 giorni dalla data di sostenimento dell'esame;
- che, **negli anni accademici precedenti al 2016/2017 si è iscritto senza completare il pagamento della contribuzione** addebitata, qualora intenda compiere atti di carriera (rinuncia agli studi, trasferimento ad altro ateneo, ricongiunzione della carriera dopo un periodo d'interruzione, richiesta di certificazioni) o incorra nella decadenza, è obbligato a versare:
 - per gli anni accademici antecedenti al 2016/2017, in cui non ha sostenuto esami, un importo forfetario di € 200,00, oltre a quello corrispondente alla prima rata d'iscrizione per l'anno accademico di riferimento se ha presentato domanda di borsa DSU e non l'ha ottenuta;
 - per gli anni accademici precedenti al 2016/2017, in cui ha sostenuto esami, un importo forfetario pari alla contribuzione addebitata e non pagata per l'anno accademico di riferimento;
- che non è in regola con la posizione contributiva relativa all'anno accademico corrente e/o ad anni accademici precedenti, può chiedere la dilazione del debito, sottoponendo all'approvazione del Dirigente della Direzione "Servizi per la didattica e gli studenti" un "**Piano di rientro**", ferma restando l'applicazione delle indennità di mora per ritardato pagamento come previsto dal Regolamento sulla contribuzione degli studenti dell'anno di riferimento.

Le somme dovute, così come addebitate annualmente allo studente, non possono essere ulteriormente rateizzate e la loro scadenza può essere posticipata al massimo entro i 12 mesi dall'approvazione del piano e, comunque, prima della chiusura della carriera a qualsiasi titolo. Il mancato rispetto delle scadenze concordate comporta il recupero coattivo del debito da parte dell'Ateneo.

Il Dirigente può valutare una deroga a quanto sopra stabilito con riferimento alla rateizzazione e al posticipo delle tasse, in relazione all'entità delle somme dovute dallo studente sottoposto all'accertamento di cui all'art. 5.

2.3 STUDENTE A TEMPO PARZIALE

2.3.1 Condizioni di ammissibilità

Gli studenti dell'Università di Pisa, iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico o laurea magistrale, possono optare per il regime a tempo parziale, che prevede un percorso formativo articolato in un numero di anni superiore a quello della durata normale del corso di iscrizione.

Lo status di studente a tempo parziale viene mantenuto per un biennio e l'eventuale rinnovo per gli anni accademici successivi, è riconosciuto a domanda dell'interessato e sulla base della regolamentazione vigente all'atto della richiesta. Lo status di studente a tempo parziale è mantenuto in continuità anche in caso di passaggio ad altro corso di studio.

L'iscrizione a tempo parziale comporta per lo studente l'impegno ad acquisire non più di 36 CFU per il primo anno accademico del biennio e, comunque, fino ad un totale di 60 CFU in due anni accademici.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2019/2020, la data diriferimento per il rispetto dei 60 CFU è il 28 febbraio 2022 (per i 36 CFU è scaduta il 28 febbraio 2021).

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2020/2021, la data diriferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2022, per quello dei 60 CFU è il 28 febbraio 2023.

Per gli iscritti a tempo parziale al primo anno del biennio dell'anno accademico 2021/2022, la data diriferimento per il rispetto dei 36 CFU è il 28 febbraio 2023, per quello dei 60 CFU è il 29 febbraio 2024.

2.3.2 Come e quando presentare la domanda

La domanda può essere presentata da tutti gli studenti dell'Università di Pisa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, collegandosi all'area riservata del portale <http://tempoparziale.adm.unipi.it/> mediante le credenziali utilizzate per accedere al portale Alice.

Non possono presentare domanda gli studenti iscritti:

- da un numero di anni superiore alla durata normale del corso;
- ad un corso di studio ad accesso programmato a livello nazionale;
- a master, dottorati, scuole di specializzazione;
- soggetti a sanzioni disciplinari.

La procedura on line prevede l'inserimento obbligatorio dei dati relativi all'attestazione ISEE e dell'upload della stessa.

Nel caso in cui, all'atto di presentazione della domanda, non si disponga dell'attestazione ISEE è sufficiente inserire la data e il protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata per l'ottenimento dell'attestazione stessa.

Qualora la Dichiarazione Sostitutiva Unica o l'attestazione ISEE non si riferiscano alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e, comunque, a quelle previste dal presente regolamento, lo studente viene collocato in coda alla graduatoria. E' altresì necessario l'upload di idonea documentazione giustificativa da parte degli studenti che:

- svolgano attività lavorativa, riferita ad un contratto in essere alla data di scadenza della presentazione della domanda;
- svolgano servizio civile volontario;
- siano impegnati nella cura e assistenza di familiari non autosufficienti, (con certificazione di invalidità rilasciata dagli uffici competenti);
- abbiano problemi personali di salute o di invalidità (certificati da strutture sanitarie pubbliche);
- si trovino in stato di gravidanza o maternità/paternità relativa a figli fino all'età di 8 anni;
- svolgano attività sportive di alto livello, secondo quanto previsto dal protocollo sottoscritto

dal MIUR, CONI, CRUI, CIP, CUS e ANDISU;

- siano iscritti a istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica riconosciuti dal MIUR. Eventuali altre motivazioni non previste nel suddetto elenco saranno valutate da apposita commissione nominata con decreto rettorale.

L'Università di Pisa procederà ai controlli di veridicità delle autocertificazioni rese, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, l'interessato decadrà dallo status di studente a tempo parziale, con l'obbligo del pagamento dell'intera contribuzione e della penale prevista al successivo comma 2.3.6 e sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria.

2.3.3 Modalità di formulazione della graduatoria

La graduatoria è formulata sulla base dell'ordine decrescente dell'ISEE, dando priorità agli studenti che presentino la domanda per uno dei motivi sopra riportati.

In caso di parità, prevale il più giovane d'età.

2.3.4 Incompatibilità

Rappresentano situazioni di incompatibilità con lo status di studente a tempo parziale:

- risultare vincitori, o essere dichiarati idonei, della borsa di studio DSU;
- titolarità di una collaborazione part time con l'ateneo e/o di assegni finalizzati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero (Legge 170/2003);
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus).

2.3.5 Contribuzione dovuta

Lo studente a tempo parziale è tenuto al pagamento della tassa regionale e del 60% del contributo annuale di cui al art. 1.2.2, calcolato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare. Le indennità di mora, gli oneri amministrativi e quant'altro previsto dal presente Regolamento, se dovuti, sono applicati nella misura del 100%.

Per ottenere l'applicazione della contribuzione in relazione alla fascia ISEE, lo studente è tenuto a presentare la richiesta di riduzione del contributo annuale nei modi e nei termini previsti all'art. 2.2. L'indennità di mora per la presentazione in ritardo della richiesta di riduzione del contributo annuale di cui all'art. 2.2.1, è dovuta per intero.

Lo studente che intenda richiedere l'iscrizione a tempo parziale è comunque tenuto ad iscriversi per l'anno accademico 2021/2022, mediante il pagamento della prima rata.

La riduzione del contributo onnicomprensivo sarà applicata alle rate successive alla prima. Qualora l'importo calcolato sia inferiore a quello pagato a titolo di prima rata, l'Università provvederà ad effettuare d'ufficio il rimborso della differenza.

2.3.6 Perdita dello status di studente a tempo parziale

Lo studente a tempo parziale passa automaticamente al tempo pieno ed è tenuto a corrispondere la differenza della contribuzione di € 200,00 a titolo di sanzione amministrativa, al verificarsi dei seguenti casi:

- mancato rispetto dei limiti massimi di CFU da acquisire;
- rinuncia volontaria allo status di studente a tempo parziale;
- rinuncia agli studi o decadenza prima della scadenza dell'ultima rata del secondo anno del biennio;
- partecipazione a programmi di scambi internazionali (Erasmus);
- conseguimento del titolo entro il primo anno accademico del biennio per il quale è stato riconosciuto lo status di studente a tempo parziale.

2.4 DECADENZA

Non si applica la decadenza per coloro che rinnovano l'iscrizione all'anno accademico 2021/2022 e che non hanno acquisito i CFU previsti dall'art. 30 del Regolamento Didattico di ateneo.

Capitolo 3 - STUDENTI ISCRITTI AI CORSI POST-LAUREA

3.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

3.1.1 Riduzione del contributo annuale

La possibilità di richiedere la riduzione del contributo annuale è concessa a tutti coloro che sono regolarmente iscritti (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU), alla data del **31 dicembre 2021**, alle ore 12,00. Per gli immatricolati si applicano i termini e le modalità previste dai bandi di concorso.

La richiesta di riduzione deve essere inviata esclusivamente via web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta, contraddistinta da un progressivo univoco, attestante il corretto invio della richiesta stessa.

Non è ritenuta valida la richiesta di riduzione presentata in data antecedente a quella della sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l'ottenimento dell'attestazione ISEE, presso la sede o i soggetti autorizzati.

L'applicazione dell'indennità di mora è determinata in relazione alla data di invio della richiesta di riduzione, indipendentemente dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica. Non sono in alcun modo accolte richieste di riduzione inoltrate dopo i termini ultimi indicati nelle tabelle sottostanti.

I termini per richiedere la riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
Richiesta di riduzione della contribuzione	dal 1° settembre al 2 novembre 2021 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2021
Richiesta di riduzione della contribuzione oltre i termini	dal 3 novembre al 31 dicembre 2021 ore 12,00	Iscrizione entro il 31 dicembre 2021 e indennità di mora di € 75,00 entro il 28 febbraio 2022

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione.

Per gli specializzandi **non medici iscritti** ad anni accademici precedenti non ancora conclusi **alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria** di cui alla tabella sotto riportata, i termini per la richiesta di riduzione del contributo annuale sono i seguenti:

<i>Anno immatricolazione Scuola</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>	<i>Scadenza richiesta riduzione oltre i termini</i>	<i>Ulteriori adempimenti e scadenze</i>
(A17) Immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica 	31/12/2021	Iscrizione entro il 31/12/2021 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2021)	16/05/2022	Iscrizione entro il 31/12/2021 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16/05/2022
(ex-A18) Immatricolati nell'anno accademico 2018/2019 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica 	31/12/2021	Iscrizione entro il 31/12/2021 (con mora sulla prima rata dopo il 30/09/2021)	16/05/2022	Iscrizione entro il 31/12/2021 e indennità di mora di € 300,00 entro il 16/05/2022
(ex-A20) immatricolati nell'anno accademico 2020/2021 a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biomedica 	Vedi istruzioni per l'immatricolazione pubblicate dopo i concorsi di ammissione		16/05/2022	Iscrizione entro i termini del bando e indennità di mora di € 300,00 entro il 16/05/2022

3.1.2 Rateazione

La contribuzione dovuta dagli iscritti alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2021/2022, fatta eccezione per i medici che si iscriveranno alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria in tale anno, ammonta a € 2.400,00 ed è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	30 settembre 2021
Seconda	€ 733,00	28 febbraio 2022
Terza	€ 733,00	15 aprile 2022
Quarta	€ 734,00	31 maggio 2022
TOTALE	€ 2.400,00	

Alla prima rata deve essere aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00 e, in caso di immatricolazione, l'imposta di bollo da € 16,00

L'iscrizione agli anni successivi al primo, si intende perfezionata con il pagamento della prima rata del contributo annuale o con la presentazione di un documento che comprovi l'eventuale esonero, anche temporaneo, dal pagamento della contribuzione.

Coloro che rinnovano l'iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 30 settembre 2021, sono tenuti al pagamento dell'indennità di mora, pari a:

- € 50,00, dal 1° ottobre 2021 al 2 novembre 2021
- € 100,00, dal 3 novembre al 30 novembre 2021
- € 150,00, dal 1° dicembre 2021

La contribuzione dovuta dagli **iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria per l'anno accademico 2021/2022** ammonterà a € 1.802,00 e sarà così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 200,00	Le scadenze delle rate saranno definite in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione 2021/2022
Seconda	€ 534,00	
Terza	€ 534,00	
Quarta	€ 534,00	
TOTALE	€ 1.802,00	

In caso di immatricolazione, alla prima rata deve essere aggiunta l'imposta di bollo da € 16,00. Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 sono esentati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00

La suddetta contribuzione si applica anche agli iscritti medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2020/2021. I relativi importi e scadenze sono riepilogati nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolaz.	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione di Area sanitaria – "MEDICI"			
		I^ rata	II^ rata	III^ rata	IV^ rata
2016/2017	2020/2021	3/01/2022 € 200,00	15/03/2022 € 534,00	16/05/2022 € 534,00	15/07/2022 € 534,00
2017/2018	2020/2021	30/09/2021 € 200,00	15/03/2022 € 534,00	16/05/2022 € 534,00	15/07/2022 € 534,00
2018/2019	2020/2021	2/11/2021 € 200,00	15/03/2022 € 534,00	16/05/2022 € 534,00	15/07/2022 € 534,00
2019/2020	2020/2021	30/12/2021 € 200,00	15/03/2022 € 534,00	16/05/2022 € 534,00	15/07/2022 € 534,00

2020/2021	2020/2021	La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2020/2021	15/03/2022 € 534,00	16/05/2022 € 534,00	15/07/2022 € 534,00
-----------	-----------	---	------------------------	------------------------	------------------------

Gli importi e le scadenze delle rate della contribuzione dovuta dagli **iscritti non medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria** sono riepilogate nella tabella sottostante. Resta fermo quanto sopra prescritto in merito alla tassa regionale e all'imposta di bollo:

Anno immatricolazione Scuola	Anno iscrizione	Scadenze e importi rate scuole di specializzazione Area sanitaria – "NON MEDICI"			
		I ^a rata	II ^a rata	III ^a rata	IV ^a rata
2017/2018 (A17) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	2020/2021	30/09/2021 € 200,00	15/03/2022 € 733,00	16/05/2022 € 733,00	15/07/2022 € 734,00
2018/2019 (ex-A18) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	2020/2021	30/09/2021 € 200,00	15/03/2022 € 733,00	16/05/2022 € 733,00	15/07/2022 € 734,00
2019/2020 (ex-A19) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica	2020/2021	30/12/2021 € 200,00	15/03/2022 € 733,00	16/05/2022 € 733,00	15/07/2022 € 734,00
2020/2021 (ex-A20) ▪ Farmacologia e Tossicologia clinica ▪ Microbiologia e Virologia ▪ Patologia clinica e Biochimica clinica ▪ Statistica Sanitaria e Biomedica	2020/2021	La scadenza sarà definita in base ai tempi di svolgimento del concorso di ammissione a.a. 2020/2021	15/03/2022 € 733,00	16/05/2022 € 733,00	15/07/2022 € 734,00

Gli specializzandi di area sanitaria, che rinnovano l'iscrizione oltre la data di scadenza della prima rata, come sopra riportato, sono tenuti al pagamento di un'indennità di mora di € 50,00, € 100,00 e € 150,00, rispettivamente per il primo, il secondo e a partire dal terzo mese di ritardo.

La mora per ritardata iscrizione è estesa anche a coloro che riattivano la carriera a seguito di sospensione della carriera, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

Ad esclusione degli studenti che rinunciano agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione del contributo annuale è negativa e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 ma inferiore a € 50,00, esso dovrà essere versato in unica soluzione.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione:

- entro la scadenza della seconda rata;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo, formalizzate prima della scadenza della seconda rata. Tale pagamento non è dovuto se non è ancora noto l'esito della domanda e se non sono ancora iniziate le attività didattiche del corso.

3.2 PROCEDURE DI CARRIERA PER SPECIALIZZANDI

3.2.1 Sospensione

Gli studenti che abbiano ottenuto la sospensione della carriera, secondo quanto previsto nell'allegato B - art. 5 Sez. I "Scuole di specializzazione" di "Procedure e termini", sono:

- esonerati dal pagamento dell'intero contributo annuale dovuto, nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale dovuto alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

L'anno accademico di sospensione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale della sospensione stessa.

Nel periodo di sospensione, pena la nullità, non possono compiersi atti di carriera né può svolgersi alcuna attività formativa, ad eccezione di quanto previsto di seguito.

La durata della formazione non può essere ridotta per cui il periodo di sospensione deve essere recuperato per intero con un periodo formativo di uguale durata, di norma, al termine della durata legale del corso. Questo comporta il differimento dell'esame finale e degli esami di profitto, salva la possibilità per questi ultimi e previo assenso del Consiglio della Scuola, di essere sostenuti nei tempi consueti.

Lo studente che ha fruito della sospensione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dalla conclusione del periodo di sospensione, anche in deroga ai termini previsti dal Regolamento sulla contribuzione studentesca, senza alcuna indennità.

3.2.2 Rinuncia o decadenza dagli studi

Lo studente rinunciatario o decaduto è tenuto al pagamento delle rate scadute ed è esonerato dal pagamento delle more eventualmente maturate e non pagate negli anni accademici d'iscrizione.

Se già iscritto all'anno accademico 2021/2022 e presenta la richiesta di rinuncia entro il 31 dicembre 2021 (per gli specializzandi dell'area sanitaria entro i tre mesi successivi alla scadenza prevista per il rinnovo iscrizione), è tenuto al pagamento della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione, a titolo di oneri amministrativi.

In caso di rinuncia lo specializzando perde il diritto a ricongiungere o riattivare la carriera universitaria per il medesimo corso, salvo il caso in cui abbia terminato gli esami previsti dal proprio corso o si collochi nuovamente in posizione utile nel relativo corso di ammissione.

3.2.3 Trasferimento da altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi da una scuola di specializzazione di un altro ateneo presso la medesima scuola dell'Università di Pisa, sono tenuti al pagamento della prima rata della contribuzione all'atto dell'iscrizione, con le modalità e i termini comunicati loro da quest'ultima.

Sono altresì dovute le rate successive alla prima, nel rispetto di quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 in relazione al corso d'iscrizione.

3.2.4 Trasferimento ad altro ateneo

Coloro che intendono trasferirsi dall'Università di Pisa a un'altra università, devono essere in regola con la posizione contributiva relativa a tutti gli anni d'iscrizione, compreso l'ultimo.

3.2.5 Esame finale scuole di specializzazione

Gli specializzandi che sostengono l'esame di diploma prima della scadenza di tutte le rate dell'anno di corso al quale sono iscritti, sono comunque tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta per l'anno accademico stesso, nei termini resi noti nell'avviso di indizione o nella definizione dell'appello dell'esame medesimo.

Per sostenere l'esame di diploma, lo specializzando deve presentare la domanda di conseguimento titolo almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'appello, mediante apposita procedura on line, a cui si accede dall'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it.

La domanda potrà essere presentata in ritardo presso l'Unità Scuole di Specializzazione, con modulo cartaceo, dopo la chiusura della procedura telematica e, comunque, entro 15 giorni dalla data di inizio dell'appello, con il pagamento di un'indennità di mora di € 200,00. La scadenza è improrogabile e non

ammette eccezioni.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma in un appello successivo al primo è tenuto a rinnovare l'iscrizione e a pagare le rate scadute della contribuzione relative all'anno accademico nel quale sostiene l'esame.

Lo specializzando che sostiene l'esame di diploma nel primo appello utile fissato dalla scuola di specializzazione è esonerato dal pagamento della prima rata della contribuzione dell'anno accademico successivo, anche nel caso in cui sia già scaduto il termine stabilito per il rinnovo dell'iscrizione.

3.3 MASTER UNIVERSITARI

3.3.1 Contributo annuale

La contribuzione degli allievi ordinari per la frequenza di un master viene definita dal Dipartimento o dal Centro che propone il corso entro un massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ogni anno.

La contribuzione relativa ai master viene corrisposta al massimo in 4 rate di cui la prima è corrispondente al 40% della contribuzione totale. Le scadenze successive alla prima rata sono individuate, in sede di proposta del master, fra le seguenti date: 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre, 15 gennaio, 15 febbraio, 15 aprile e 15 giugno.

In caso di selezione lo studente in posizione utile in graduatoria che non provveda al pagamento della I rata nei tempi previsti decade dal diritto all'ammissione e si procede allo scorrimento della graduatoria.

L'allievo che non risulti in regola con il pagamento della contribuzione non può essere ammesso alla prova finale. La situazione contributiva deve essere comunque regolarizzata entro i termini concessi dal Regolamento sui Master universitari per il superamento della prova (12 mesi dalla fine del corso e in caso di proroga ulteriori 12 mesi). Lo studente che entro tali termini non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva incorre nella decadenza dal corso per non aver sostenuto l'esame finale nei tempi previsti.

Il contributo di iscrizione è costituito dagli oneri amministrativi di istruttoria, dall'imposta di bollo ed eventualmente da un anticipo della I rata che non può essere superiore ad € 150,00.

L'ammontare dovuto per l'iscrizione è costituito da € 16,00 di bollo, € 100,00 di oneri amministrativi oltre a un eventuale contributo di iscrizione aggiuntivo (al massimo di € 150,00) previsto dai singoli Master, che sarà decurtato dall'importo della I rata di contribuzione.

Del contributo di iscrizione sarà rimborsato solo l'eventuale anticipo della I rata (esclusi pertanto gli oneri amministrativi e di bollo) nei casi seguenti:

- a) non attivazione del master;
- b) non ammissione al master per:
 - mancanza dei requisiti previsti dall'avviso per l'accesso al master;
 - mancata presentazione alle eventuali prove di selezione,
 - non idoneità a seguito dell'eventuale selezione;
 - collocazione in posizione non utile per l'ammissione nell'eventuale graduatoria di merito al termine degli scorrimenti.

3.3.2 Rinuncia al master

In caso di rinuncia al master gli effetti sulla contribuzione sono i seguenti:

Rinuncia prima dell'inizio del master	Senza saldo o pagamento della I rata	il contributo di iscrizione non viene rimborsato ad eccezione dell'eventuale anticipo I rata
	Con saldo o pagamento della I rata	viene rimborsato il pagamento integrale della I rata, compreso quindi l'eventuale anticipo della stessa facente parte del contributo di
Rinuncia dopo l'inizio del master	Con lezioni non frequentate	non viene rimborsato né il contributo di iscrizione né la I rata pagata o saldata. Non sono dovute ulteriori rate.
	Con lezioni frequentate	non viene rimborsato né il contributo di iscrizione né la I rata pagata o saldata. Sono inoltre dovute quote di contribuzione già scadute.

3.3.3 Sospensione

In caso di sospensione del master la contribuzione già versata non può essere rimborsata e potrà essere conguagliata solo in caso di iscrizione in soprannumero nell'edizione immediatamente successiva dello stesso master.

In caso di **riattivazione della frequenza** in soprannumero del master in un'edizione non immediatamente successiva la contribuzione già versata dallo studente non potrà essere conguagliata.

In caso di decadenza dal master lo studente decaduto è comunque tenuto al pagamento integrale della contribuzione maturata e pertanto non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto pagato.

3.3.4 Esoneri o rimborsi per assegnazione agevolazioni o contributi di merito

Le agevolazioni o contributi di merito, sotto forma di esoneri o rimborsi, sono compatibili purché si riferiscano a rate diverse di contribuzione. Nel caso vadano a coincidere con la stessa rata l'iscritto dovrà optare per una sola agevolazione. Nel caso che la contribuzione sia pagata interamente o parzialmente da un ente esterno, per la parte pagata, l'iscritto non potrà concorrere all'assegnazione di agevolazioni o contributi di merito riferiti alla parte già finanziata.

3.3.5 Altri esoneri

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% che certifichino la loro condizione al momento dell'iscrizione al master, sono tenuti al pagamento dei soli costi amministrativi d'istruttoria e dell'imposta di bollo da € 16,00, non rimborsabili anche in caso di non attivazione del corso.

Tutti gli altri esoneri parziali/totali e le contribuzioni forfettarie specifiche, previsti nel presente Regolamento, non si applicano agli iscritti ai master.

3.4 FORMAZIONE INSEGNANTI

3.4.1 Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU

3.4.1.1. Domanda di preiscrizione

Coloro che intendono presentare **domanda di preiscrizione** al percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche necessarie per l'accesso ai concorsi per l'insegnamento sono tenuti a pagare, entro il termine perentorio stabilito annualmente con Decreto del Rettore quanto segue:

- € 34,00 a titolo di oneri amministrativi
- € 16,00 a titolo di imposta di bollo.

Il mancato pagamento degli oneri amministrativi e dell'imposta di bollo entro il termine stabilito, comporta l'impossibilità ad iscriversi al percorso.

Gli oneri amministrativi e l'imposta di bollo non sono, in alcun caso, rimborsabili.

Sono esonerati totalmente dal pagamento degli oneri amministrativi:

- coloro che risultino essere studenti iscritti ad un corso di laurea vecchio ordinamento, laurea triennale, laurea magistrale (escluso corso singolo di transizione), laurea specialistica, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico dell'Università di Pisa (o titoli equivalenti), dell'Università di Pisa nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24;
- le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;

3.4.1.2. Contributo annuale

E' obbligo del corsista perfezionare l'iscrizione pagando la contribuzione, per tutte le Attività Formative Speciali (AFS) e/o corsi coerenti ricompresi nel proprio piano di studi stabilito e approvato dal Comitato di gestione del PF24. Per ogni singola AFS e/o singolo corso coerente, è dovuto un contributo pari a € 90,00 da pagare entro il termine perentorio stabilito annualmente con Decreto del Rettore-

Sono esonerati totalmente dal pagamento della contribuzione:

- coloro a cui il Comitato di Gestione ha riconosciuto il possesso di tutti i 24 CFU valutando il piano di studi presentato;
- coloro che risultino essere studenti iscritti ad un corso di laurea dell'Università di Pisa nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24;

- le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- coloro che risultino iscritti ai corsi di dottorato dell'Università di Pisa (compresi quelli attivati in convenzione tra l'Università di Pisa con altri atenei a prescindere dalla sede amministrativa) nell'anno accademico di iscrizione al PF24, compresi coloro che sono in attesa di conseguimento titolo;
- i perfezionandi e i dottorandi della Scuola Superiore S. Anna, Scuola Normale Superiore di Pisa e I.M.T. Alti Studi di Lucca che risultino iscritti nell'anno accademico in cui si iscrivono al Percorso PF24.

Sono parzialmente o totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione coloro che presentano la richiesta di riduzione in base all'ISEE, entro il termine previsto nel presente Regolamento tramite il portale Alice www.studenti.unipi.it.

Il contributo è così determinato:

ISEE	CONTRIBUTI
Fino a € 13.000,00	€ 0
Oltre € 13.000,00 fino a € 18.000,00	€ 50,00
Oltre € 18.000,00 fino a € 30.000,00	€ 80,00
Oltre € 30.000,00	€ 90,00

Coloro i quali alla data di scadenza dell'iscrizione non risultino essere studenti dell'Università di Pisa, in quanto hanno già conseguito il titolo, ma abbiano presentato domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale o corsi a numero programmato, sono tenuti al pagamento dell'iscrizione. Potranno, però, richiedere il rimborso dell'importo pagato al momento del perfezionamento dell'immatricolazione al nuovo corso (escluso corso singolo di transizione).

3.4.1.3. Rinuncia e decadenza

Coloro che chiedono e formalizzano la rinuncia all'iscrizione al percorso PF24 entro la data di scadenza stabilita per il pagamento della contribuzione, hanno diritto al rimborso dei contributi per l'iscrizione già eventualmente versati.

Coloro che non provvedono al pagamento della contribuzione entro il termine perentorio stabilito con Decreto del Rettore, non possono più perfezionare l'iscrizione e non possono sostenere gli esami (AFS e/o corsi coerenti) per i CFU da conseguire in base alla valutazione del piano di studi da parte del Comitato di Gestione. Pertanto, coloro che hanno pagato oltre il termine, possono ottenere il rimborso.

3.4.2 Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno degli alunni con disabilità

3.4.2.1 La tassa di iscrizione

La tassa di iscrizione ai concorsi e il contributo per l'iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno vengono definite, per ogni ciclo, dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo dovuto per l'iscrizione ai corsi è di € 2.500,00 euro, oltre all'imposta di bollo, da versare in due rate di pari importo. Non sono previste riduzioni.

La prima rata deve essere pagata al momento dell'immatricolazione (insieme all'imposta di bollo), la seconda rata deve essere pagata entro la data fissata dal bando di concorso.

In caso di mancato pagamento, entro il termine stabilito, della seconda rata saranno dovuti gli interessi di mora pari al 5% dell'importo della rata stessa.

Sono esonerate dal pagamento dell'iscrizione ai corsi le persone con disabilità, con riconoscimento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

3.5 CORSI DI DOTTORATO

3.5.1 Iscrizione

L'iscrizione al corso si intende perfezionata con il pagamento della tassa regionale di € 140,00, oltre al pagamento dell'imposta di bollo per l'immatricolazione. Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato, in ogni caso, sono esonerati dal pagamento del contributo annuale.

3.5.2 Esame finale

Il dottorando che intende sostenere l'esame finale è tenuto a presentare, tramite procedura telematica, apposita domanda ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di ateneo sul dottorato di

ricerca.

Dopo la chiusura della suddetta procedura telematica, e comunque entro la data dell'esame finale, la relativa domanda potrà comunque essere presentata in forma cartacea e in bollo alla Direzione "Servizi per la didattica e gli studenti".

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159
“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”

Art. 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all’articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all’articolo 7, comma 1, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell’articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3.
5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’Indicatore della situazione economica equivalente all’estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all’estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all’estero, valutati secondo le modalità di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

ALLEGATO 2**Classificazione dei paesi in base al reddito (Fonte: World Bank)**

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Afghanistan	AFG	Low income	0,1	Afghanistan	Afghanistan	301	Z200
Burkina Faso	BFA	Low income	0,1	Burkina Faso	Burkina Faso	409	Z354
Burundi	BDI	Low income	0,1	Burundi	Burundi	410	Z305
Central African Republic	CAF	Low income	0,1	Repubblica Centrafricana	Central African Republic	414	Z308
Chad	TCD	Low income	0,1	Ciad	Chad	415	Z309
Congo, Dem. Rep.	COD	Low income	0,1	Congo	Congo	418	Z311
Korea, Dem. People's Rep.	PRK	Low income	0,1	Corea del Nord	North Korea	319	Z214
Eritrea	ERI	Low income	0,1	Eritrea	Eritrea	466	Z368
Ethiopia	ETH	Low income	0,1	Etiopia	Ethiopia	420	Z315
Gambia, The	GMB	Low income	0,1	Gambia	Gambia	422	Z317
Guinea	GIN	Low income	0,1	Guinea	Guinea	425	Z319
Guinea-Bissau	GNB	Low income	0,1	Guinea-Bissau	Guinea-Bissau	426	Z320
Haiti	HTI	Low income	0,1	Haiti	Haiti	524	Z510
Liberia	LBR	Low income	0,1	Liberia	Liberia	430	Z325
Madagascar	MDG	Low income	0,1	Madagascar	Madagascar	432	Z327
Malawi	MWI	Low income	0,1	Malawi	Malawi	434	Z328
Mali	MLI	Low income	0,1	Mali	Mali	435	Z329
Mozambique	MOZ	Low income	0,1	Mozambico	Mozambique	440	Z333
Niger	NER	Low income	0,1	Niger	Niger	442	Z334
Rwanda	RWA	Low income	0,1	Ruanda	Rwanda	446	Z338
Sierra Leone	SLE	Low income	0,1	Sierra Leone	Sierra Leone	451	Z344
Syrian Arab Republic	SYR	Low income	0,1	Siria	Syria	348	Z240
Somalia	SOM	Low income	0,1	Somalia	Somalia	453	Z345
South Sudan	SSD	Low income	0,1	Sud Sudan	South Sudan	467	Z907
Sudan	SDN	Low income	0,1	Sudan	Sudan	455	Z348
Tajikistan	TJK	Low income	0,1	Tagikistan	Tajikistan	362	Z257
Togo	TGO	Low income	0,1	Togo	Togo	458	Z351
Uganda	UGA	Low income	0,1	Uganda	Uganda	461	Z353
Yemen, Rep.	YEM	Low income	0,1	Yemen	Yemen	354	Z246
Algeria	DZA	Lower middle income	0,2	Algeria	Algeria	401	Z301
Angola	AGO	Lower middle income	0,2	Angola	Angola	402	Z302
Bangladesh	BGD	Lower middle income	0,2	Bangladesh	Bangladesh	305	Z249
Benin	BEN	Lower middle income	0,2	Benin	Benin	406	Z314
Bhutan	BTN	Lower middle income	0,2	Bhutan	Bhutan	306	Z205
Bolivia	BOL	Lower middle income	0,2	Bolivia	Bolivia	604	Z601
Cambodia	KHM	Lower middle income	0,2	Cambogia	Cambodia	310	Z208
Cameroon	CMR	Lower middle income	0,2	Camerun	Cameroon	411	Z306
Cabo Verde	CPV	Lower middle income	0,2	Capo Verde	Cape Verde	413	Z307
Comoros	COM	Lower middle income	0,2	Comore	Comoros	417	Z310

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Côte d'Ivoire	CIV	Lower middle income	0,2	Costa d'Avorio	Côte d'Ivoire	404	Z313
Egypt, Arab Rep.	EGY	Lower middle income	0,2	Egitto	Egypt	419	Z336
El Salvador	SLV	Lower middle income	0,2	El Salvador	El Salvador	517	Z506
Eswatini	SWZ	Lower middle income	0,2	Eswatini	Eswatini	456	Z349
Philippines	PHL	Lower middle income	0,2	Filippine	Philippines	323	Z216
Ghana	GHA	Lower middle income	0,2	Ghana	Ghana	423	Z318
Djibouti	DJI	Lower middle income	0,2	Gibuti	Djibouti	424	Z361
Honduras	HND	Lower middle income	0,2	Honduras	Honduras	525	Z511
India	IND	Lower middle income	0,2	India	India	330	Z222
Solomon Islands	SLB	Lower middle income	0,2	Isole Salomone	Solomon Islands	725	Z724
Kenya	KEN	Lower middle income	0,2	Kenya	Kenya	428	Z322
Kyrgyz Republic	KGZ	Lower middle income	0,2	Kirghizistan	Kyrgyzstan	361	Z256
Kiribati	KIR	Lower middle income	0,2	Kiribati	Kiribati	708	Z731
Lao PDR	LAO	Lower middle income	0,2	Laos	Laos	336	Z228
Lesotho	LSO	Lower middle income	0,2	Lesotho	Lesotho	429	Z359
Morocco	MAR	Lower middle income	0,2	Marocco	Morocco	436	Z330
Mauritania	MRT	Lower middle income	0,2	Mauritania	Mauritania	437	Z331
Moldova	MDA	Lower middle income	0,2	Moldova	Moldova	254	Z140
Mongolia	MNG	Lower middle income	0,2	Mongolia	Mongolia	341	Z233
Myanmar	MMR	Lower middle income	0,2	Myanmar/Birmania	Myanmar/Burma	307	Z206
Nepal	NPL	Lower middle income	0,2	Nepal	Nepal	342	Z234
Nicaragua	NIC	Lower middle income	0,2	Nicaragua	Nicaragua	529	Z515
Nigeria	NGA	Lower middle income	0,2	Nigeria	Nigeria	443	Z335
Pakistan	PAK	Lower middle income	0,2	Pakistan	Pakistan	344	Z236
Palestine	PLS	Lower middle income	0,2	Palestina	Palestine	324	Z161
Papua New Guinea	PNG	Lower middle income	0,2	Papua Nuova Guinea	Papua New Guinea	721	Z730
Congo, Rep.	COG	Lower middle income	0,2	Repubblica Democratica del Congo	Democratic Republic of the Congo	463	Z312
São Tomé and Príncipe	STP	Lower middle income	0,2	Sao Tomé e Príncipe	Sao Tome and Principe	448	Z341
Senegal	SEN	Lower middle income	0,2	Senegal	Senegal	450	Z343
Sri Lanka	LKA	Lower middle income	0,2	Sri Lanka	Sri Lanka	311	Z209
Tanzania	TZA	Lower middle income	0,2	Tanzania	Tanzania	457	Z357
Timor-Leste	TLS	Lower middle income	0,2	Timor Leste	Timor Leste	338	Z242
Tunisia	TUN	Lower middle income	0,2	Tunisia	Tunisia	460	Z352
Ukraine	UKR	Lower middle income	0,2	Ucraina	Ukraine	243	Z138

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Uzbekistan	UZB	Lower middle income	0,2	Uzbekistan	Uzbekistan	357	Z259
Vanuatu	VUT	Lower middle income	0,2	Vanuatu	Vanuatu	732	Z733
Vietnam	VNM	Lower middle income	0,2	Vietnam	Vietnam	353	Z251
Zambia	ZMB	Lower middle income	0,2	Zambia	Zambia	464	Z355
Zimbabwe	ZWE	Lower middle income	0,2	Zimbabwe	Zimbabwe	465	Z337
Micronesia, Fed. Sts.	FSM	Lower middle income	0,2	Stati federati di Micronesia	Federated States of Micronesia	713	Z735
West Bank and Gaza	PSE	Lower middle income	0,2	West Bank and Gaza	West Bank and Gaza	324	Z218
Albania	ALB	Upper middle income	0,4	Albania	Albania	201	Z100
Argentina	ARG	Upper middle income	0,4	Argentina	Argentina	602	Z600
Armenia	ARM	Upper middle income	0,4	Armenia	Armenia	358	Z252
Azerbaijan	AZE	Upper middle income	0,4	Azerbaijan	Azerbaijan	359	Z253
Belize	BLZ	Upper middle income	0,4	Belize	Belize	507	Z512
Belarus	BLR	Upper middle income	0,4	Bielorussia	Belarus	256	Z139
Bosnia and Herzegovina	BIH	Upper middle income	0,4	Bosnia-Erzegovina	Bosnia and Herzegovina	252	Z153
Botswana	BWA	Upper middle income	0,4	Botswana	Botswana	408	Z358
Brazil	BRA	Upper middle income	0,4	Brasile	Brazil	605	Z602
Bulgaria	BGR	Upper middle income	0,4	Bulgaria	Bulgaria	209	Z104
China	CHN	Upper middle income	0,4	Cina	China	314	Z210
Colombia	COL	Upper middle income	0,4	Colombia	Colombia	608	Z604
Costa Rica	CRI	Upper middle income	0,4	Costa Rica	Costa Rica	513	Z503
Cuba	CUB	Upper middle income	0,4	Cuba	Cuba	514	Z504
Dominica	DMA	Upper middle income	0,4	Dominica	Dominica	515	Z526
Ecuador	ECU	Upper middle income	0,4	Ecuador	Ecuador	609	Z605
Russian Federation	RUS	Upper middle income	0,4	Federazione russa	Russian Federation	245	Z154
Fiji	FJI	Upper middle income	0,4	Fiji	Fiji	703	Z704
Gabon	GAB	Upper middle income	0,4	Gabon	Gabon	421	Z316
Georgia	GEO	Upper middle income	0,4	Georgia	Georgia	360	Z254
Jamaica	JAM	Upper middle income	0,4	Giamaica	Jamaica	518	Z507
Jordan	JOR	Upper middle income	0,4	Giordania	Jordan	327	Z220
Grenada	GRD	Upper middle income	0,4	Grenada	Grenada	519	Z524
Guatemala	GTM	Upper middle income	0,4	Guatemala	Guatemala	523	Z509
Equatorial Guinea	GNQ	Upper middle income	0,4	Guinea equatoriale	Equatorial Guinea	427	Z321
Guyana	GUY	Upper middle income	0,4	Guyana	Guyana	612	Z606
Indonesia	IDN	Upper middle income	0,4	Indonesia	Indonesia	331	Z223
Iran, Islamic Rep.	IRN	Upper middle income	0,4	Iran	Iran	332	Z224

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Iraq	IRQ	Upper middle income	0,4	Iraq	Iraq	333	Z225
Marshall Islands	MHL	Upper middle income	0,4	Isole Marshall	Marshall Islands	712	Z711
Kazakhstan	KAZ	Upper middle income	0,4	Kazakhstan	Kazakhstan	356	Z255
Kosovo	XKX	Upper middle income	0,4	Kosovo	Kosovo	272	Z160
Lebanon	LBN	Upper middle income	0,4	Libano	Lebanon	337	Z229
Libya	LBY	Upper middle income	0,4	Libia	Libya	431	Z326
North Macedonia	MKD	Upper middle income	0,4	Macedonia del Nord	North Macedonia	253	Z148
Malaysia	MYS	Upper middle income	0,4	Malaysia	Malaysia	340	Z247
Maldives	MDV	Upper middle income	0,4	Maldiva	Maldives	339	Z232
Mexico	MEX	Upper middle income	0,4	Messico	Mexico	527	Z514
Montenegro	MNE	Upper middle income	0,4	Montenegro	Montenegro	270	Z159
Namibia	NAM	Upper middle income	0,4	Namibia	Namibia	441	Z300
Paraguay	PRY	Upper middle income	0,4	Paraguay	Paraguay	614	Z610
Peru	PER	Upper middle income	0,4	Perù	Peru	615	Z611
Dominican Republic	DOM	Upper middle income	0,4	Repubblica Dominicana	Dominican Republic	516	Z505
St. Vincent and the Grenadines	VCT	Upper middle income	0,4	Saint Vincent e Grenadine	Saint Vincent and the Grenadines	533	Z528
Samoa	WSM	Upper middle income	0,4	Samoa	Samoa	727	Z726
American Samoa	ASM	Upper middle income	0,4	Samoa americane	American Samoa	726	Z725
St. Lucia	LCA	Upper middle income	0,4	Santa Lucia	Saint Lucia	532	Z527
Serbia	SRB	Upper middle income	0,4	Serbia	Serbia	271	Z158
South Africa	ZAF	Upper middle income	0,4	Sudafrica	South Africa	454	Z347
Suriname	SUR	Upper middle income	0,4	Suriname	Suriname	616	Z608
Thailand	THA	Upper middle income	0,4	Thailandia	Thailand	349	Z241
Tonga	TON	Upper middle income	0,4	Tonga	Tonga	730	Z728
Turkey	TUR	Upper middle income	0,4	Turchia	Turkey	351	Z243
Turkmenistan	TKM	Upper middle income	0,4	Turkmenistan	Turkmenistan	364	Z258
Tuvalu	TUV	Upper middle income	0,4	Tuvalu	Tuvalu	731	Z732
Venezuela, RB	VEN	Upper middle income	0,4	Venezuela	Venezuela	619	Z614
American Samoa	ASM	Upper middle income	0,4				
Andorra	AND	High income	1,0	Andorra	Andorra	202	Z101
Antigua and Barbuda	ATG	High income	1,0	Antigua e Barbuda	Antigua and Barbuda	503	Z532
Saudi Arabia	SAU	High income	1,0	Arabia Saudita	Saudi Arabia	302	Z203
Aruba	ABW	High income	1,0	Aruba	Aruba	603	Z501
Australia	AUS	High income	1,0	Australia	Australia	701	Z700
Austria	AUT	High income	1,0	Austria	Austria	203	Z102
Bahamas, The	BHS	High income	1,0	Bahamas	Bahamas	505	Z502

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Bahrain	BHR	High income	1,0	Bahreïn	Bahrain	304	Z204
Barbados	BRB	High income	1,0	Barbados	Barbados	506	Z522
Belgium	BEL	High income	1,0	Belgio	Belgium	206	Z103
Bermuda	BMU	High income	1,0	Bermuda	Bermuda	508	Z400
Brunei Darussalam	BRN	High income	1,0	Brunei Darussalam	Brunei Darussalam	309	Z207
Canada	CAN	High income	1,0	Canada	Canada	509	Z401
Chile	CHL	High income	1,0	Cile	Chile	606	Z603
Cyprus	CYP	High income	1,0	Cipro	Cyprus	315	Z211
Korea, Rep.	KOR	High income	1,0	Corea del Sud	South Korea	320	Z213
Croatia	HRV	High income	1,0	Croazia	Croatia	250	Z149
Curaçao	CUW	High income	1,0	Curaçao	Curaçao	620	n.d.
Denmark	DNK	High income	1,0	Danimarca	Denmark	212	Z107
United Arab Emirates	ARE	High income	1,0	Emirati Arabi Uniti	United Arab Emirates	322	Z215
Estonia	EST	High income	1,0	Estonia	Estonia	247	Z144
Finland	FIN	High income	1,0	Finlandia	Finland	214	Z109
France	FRA	High income	1,0	Francia	France	215	Z110
Germany	DEU	High income	1,0	Germania	Germany	216	Z112
Japan	JPN	High income	1,0	Giappone	Japan	326	Z219
Gibraltar	GIB	High income	1,0	Gibilterra	Gibraltar	218	Z113
Greece	GRC	High income	1,0	Grecia	Greece	220	Z115
Greenland	GRL	High income	1,0	Groenlandia	Greenland	520	Z402
Ireland	IRL	High income	1,0	Irlanda	Ireland	221	Z116
Iceland	ISL	High income	1,0	Islanda	Iceland	223	Z117
Isle of Man	IMN	High income	1,0	Isola di Man	Isle of Man	228	Z122
Cayman Islands	CYM	High income	1,0	Isole Cayman	Cayman Islands	511	Z530
Faroe Islands	FRO	High income	1,0	Isole Fær Øer	Faroe Islands	213	Z108
Turks and Caicos Islands	TCA	High income	1,0	Isole Turks e Caicos	Turks and Caicos Islands	537	Z519
Virgin Islands (U.S.)	VIR	High income	1,0	Isole Vergini britanniche	British Virgin Islands	539	Z525
Israel	ISR	High income	1,0	Israele	Israel	334	Z226
Italy	ITA	High income	1,0	Italia	Italy	100	n.d.
Kuwait	KWT	High income	1,0	Kuwait	Kuwait	335	Z227
Latvia	LVA	High income	1,0	Lettonia	Latvia	248	Z145
Liechtenstein	LIE	High income	1,0	Liechtenstein	Liechtenstein	225	Z119
Lithuania	LTU	High income	1,0	Lituania	Lithuania	249	Z146
Luxembourg	LUX	High income	1,0	Lussemburgo	Luxembourg	226	Z120
Malta	MLT	High income	1,0	Malta	Malta	227	Z121
Mauritius	MUS	High income	1,0	Maurizio	Mauritius	438	Z332
Monaco	MCO	High income	1,0	Monaco	Monaco	229	Z123
Nauru	NRU	High income	1,0	Nauru	Nauru	715	Z713
Norway	NOR	High income	1,0	Norvegia	Norway	231	Z125
New Caledonia	NCL	High income	1,0	Nuova Caledonia	New Caledonia	718	Z716
New Zealand	NZL	High income	1,0	Nuova Zelanda	New Zealand	719	Z719
Oman	OMN	High income	1,0	Oman	Oman	343	Z235
Netherlands	NLD	High income	1,0	Paesi Bassi	Netherlands	232	Z126

Nome internazionale World Bank	Code WB	Income group WB	Coefficiente Tasse	Denominazione IT	Denominazione EN	Codice MIN	Codice AT
Palau	PLW	High income	1,0	Palau	Palau	720	Z734
Panama	PAN	High income	1,0	Panama	Panama	530	Z516
French Polynesia	PYF	High income	1,0	Polinesia francese	French Polynesia	724	Z723
Poland	POL	High income	1,0	Polonia	Poland	233	Z127
Portugal	PRT	High income	1,0	Portogallo	Portugal	234	Z128
Qatar	QAT	High income	1,0	Qatar	Qatar	345	Z237
United Kingdom	GBR	High income	1,0	Regno Unito	United Kingdom	219	Z114
Czech Republic	CZE	High income	1,0	Repubblica ceca	Czech Republic	257	Z156
Romania	ROU	High income	1,0	Romania	Romania	235	Z129
St. Kitts and Nevis	KNA	High income	1,0	Saint Kitts e Nevis	Saint Kitts and Nevis	534	Z533
St. Martin (French part)	MAF	High income	1,0	Saint-Martin (FR)	Saint Martin (FR)	542	n.d.
San Marino	SMR	High income	1,0	San Marino	San Marino	236	Z130
Seychelles	SYC	High income	1,0	Seychelles	Seychelles	449	Z342
Singapore	SGP	High income	1,0	Singapore	Singapore	346	Z248
Sint Maarten (Dutch part)	SXM	High income	1,0	Sint Maarten (NL)	St Maarten (NL)	621	n.d.
Slovak Republic	SVK	High income	1,0	Slovacchia	Slovakia	255	Z155
Slovenia	SVN	High income	1,0	Slovenia	Slovenia	251	Z150
Spain	ESP	High income	1,0	Spagna	Spain	239	Z131
United States	USA	High income	1,0	Stati Uniti d'America	United States of America	536	Z404
Sweden	SWE	High income	1,0	Svezia	Sweden	240	Z132
Switzerland	CHE	High income	1,0	Svizzera	Switzerland	241	Z133
Taiwan, China	TWN	High income	1,0	Taiwan	Taiwan	363	Z217
Trinidad and Tobago	TTO	High income	1,0	Trinidad e Tobago	Trinidad and Tobago	617	Z612
Hungary	HUN	High income	1,0	Ungheria	Hungary	244	Z134
Uruguay	URY	High income	1,0	Uruguay	Uruguay	618	Z613
British Virgin Islands	VGB	High income	1,0	Isole Vergini Britanniche	British Virgin Islands	539	Z525
Guam	GUM	High income	1,0	Isola di Guam	Guam	536	Z706
Hong Kong SAR, China	HKG	High income	1,0	Hong Kong	Hong Kong	329	Z221
Macao SAR, China	MAC	High income	1,0	Macao	Macao	338	Z231
Northern Mariana Islands	MNP	High income	1,0	Isole Marianne Settentrionali	Northern Mariana Islands	711	Z710
Puerto Rico	PRI	High income	1,0	Porto Rico	Puerto Rico	234	Z518
Vatican City State	VAT	High income	1,0	Stato della Città del Vaticano	Vatican City State	246	Z106